



COMUNE DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 30.05.2022

Sindaco **_Donatello Di Prinzio**

Assessore urbanistica **_Orlando Console**

Dirigente Area Tecnica **_Arch. Arcangelo Cristini**

Tecnico incaricato **_Arch. Ph.D. Marcello Borrone**



Via Spaccapietra, 5
66023 Francavilla al mare (CH), Italy
tel 085.815710 - cell. 347.6457507
borronearchitetto@gmail.com
marcello.borrone@archiworldpec.it

INDICE

Finalità del Regolamento Edilizio.....	7
Oggetto e articolazione del Regolamento Edilizio.....	7
Rinvii a norme vigenti.....	9
Efficacia.....	9

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP e Organismi Consultivi

1.1.1_	Composizione, compiti e funzionamento degli organismi.....	12
1.1.1.1_	Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)	12
1.1.1.2_	Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	13
1.1.1.3_	Commissione Urbanistico - Edilizia	13
1.1.1.4_	Commissione Locale per il Paesaggio	15
1.1.2_	Gestione telematica delle pratiche edilizie	15
1.1.2.1_	Titoli abilitativi edilizi.....	16
1.1.2.2_	Elaborati da allegare alla richiesta del Permesso di Costruire..	16
1.1.2.3_	Adempimenti per il rilascio del Permesso di Costruire.....	18
1.1.2.4_	Asservimento aree	19
1.1.2.5_	Lottizzazione	19
1.1.2.6_	Varianti al progetto	20
1.1.3_	Coordinamento tra SUE, SUAP e altri Settori dell'Ente	20

CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi

1.2.1_	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ..	20
1.2.1.1_	Diritti di terzi.....	21
1.2.1.2_	Intervento sostitutivo.....	21
1.2.2_	Certificato di destinazione urbanistica.....	21
1.2.3_	Proroga dei titoli abilitativi.....	21
1.2.4_	Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità	22

1.2.5_	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	24
1.2.5.1_	Opere di urbanizzazione	24
1.2.5.2_	Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria.....	25
1.2.5.3_	Attuazione diretta delle opere di urbanizzazione.....	25
1.2.6_	Pareri preventivi	26
1.2.7_	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	26
1.2.8_	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	27
1.2.9_	Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	27
1.2.10_	Concorsi di urbanistica e architettura	28
1.2.11_	Progettisti	28

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

2.1.1_	Comunicazioni.....	29
2.1.1.1_	Comunicazione di inizio lavori e differimento.....	29
2.1.1.2_	Sostituzioni e variazioni.....	29
2.1.2_	Comunicazione di fine lavori	30
2.1.3_	Agibilità	31
2.1.4_	Occupazione suolo pubblico	31
2.1.5_	Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.	32

CAPO II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

2.2.1_	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	33
2.2.2_	Punti fissi e linea di livello	33
2.2.3_	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	33
2.2.4_	Cartelli di cantiere	35
2.2.5_	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	35
2.2.6_	Misure di cantiere ed eventuali tolleranze	36
2.2.7_	Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	37
2.2.8_	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici	37
2.2.9_	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	38

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - Disciplina dell'oggetto edilizio

3.1.1_	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici.....	39
3.1.2_	Requisiti prestazionali degli edifici	40
3.1.2.1_	Compatibilità ambientale.....	40
3.1.2.2_	Efficienza energetica.....	41
3.1.2.3_	Efficienza idrica.....	41
3.1.2.4_	Materiali ecocompatibili.....	42
3.1.2.5_	Emissioni e climalteranti.....	42
3.1.2.6_	Riduzione dei rifiuti.....	43
3.1.2.7_	Limitazione consumo del suolo.....	43
3.1.3_	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	44
3.1.4_	Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	45
3.1.4.1_	Criteri comunali per l'edilizia sostenibile.....	45
3.1.4.2_	Incentivi statali e regionali per la rigenerazione urbana.....	48
3.1.5_	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	48
3.1.6_	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale. Norme comuni.....	49
3.1.6.1_	Locali di abitazione.....	51
3.1.6.2_	Uffici, studi e ambulatori.....	54
3.1.6.3_	Locali commerciali.....	55
3.1.6.4_	Edifici ad uso rurale.....	57
3.1.6.5_	Altri locali.....	58
3.1.6.6_	Altri edifici.....	59
3.1.7_	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	59
3.1.8_	Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	60

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

3.2.1_	Strade.....	61
3.2.2_	Portici.....	62
3.2.3_	Piste ciclabili.....	62
3.2.4_	Aree per parcheggio.....	63
3.2.5_	Piazze e aree pedonali	63
3.2.6_	Passaggi pedonali e marciapiedi	64
3.2.7_	Passi carrai ed uscite per autorimesse.....	64
3.2.8_	Chioschi/dehors su suolo pubblico	65
3.2.9_	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi /dehors posizionati su suolo pubblico e privato	73
3.2.10_	Recinzioni	73
3.2.11_	Numerazione civica.....	75

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

3.3.1_	Aree verdi	75
3.3.2_	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	76
3.3.3_	Orti urbani	77
3.3.4_	Parchi e percorsi in territorio rurale	78
3.3.5_	Tratturi.....	78
3.3.6_	Sentieri escursionistici.....	79
3.3.7_	Rifugi.....	79
3.3.8_	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	80

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

3.4.1_	Approvvigionamento idrico.....	81
3.4.2_	Depurazione e smaltimento delle acque.....	82
3.4.3_	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	85
3.4.4_	Distribuzione dell'energia elettrica.....	86
3.4.5_	Distribuzione del gas	87
3.4.6_	Ricarica dei veicoli elettrici.....	87
3.4.7_	Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	87
3.4.8_	Telecomunicazioni	88

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

3.5.1_	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.	89
3.5.2_	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	91
3.5.3_	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	91
3.5.4_	Allineamenti	92
3.5.5_	Piano del colore	92
3.5.6_	Coperture degli edifici	93
3.5.7_	Illuminazione pubblica.....	94
3.5.8_	Griglie ed intercapedini.....	95
3.5.9_	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	96
3.5.10_	Serramenti esterni degli edifici	97
3.5.11_	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	98
3.5.12_	Cartelloni pubblicitari	99
3.5.13_	Muri di cinta	99
3.5.14_	Beni culturali ed edifici storici	99
3.5.15_	Cimitero	99
3.5.16_	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	100

Capo VI - Elementi costruttivi

3.6.1_	Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	100
3.6.2_	Serre bioclimatiche.....	100
3.6.3_	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	101

3.6.4_	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	102
3.6.5_	Strade e passaggi privati e cortili.....	102
3.6.6_	Cavedi, pozzi luce e chiostrine	103
3.6.7_	Intercapedini e Griglie di areazione	103
3.6.8_	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	104
3.6.9_	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	104
3.6.10_	Piscine	109
3.6.11_	Deposito all'aperto	109
3.6.12_	Serbatoi carburanti e di olii combustibili	109

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

4.1_	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	110
4.2_	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	110
4.3_	Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari	111

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

5.1_	Aggiornamento del Regolamento Edilizio.....	113
5.2_	Disposizioni transitorie.....	113

ALLEGATO A

Quadro delle definizioni uniformi

ALLEGATO B

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Finalità del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio si adegua allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), recepito dalla Regione Abruzzo con Deliberazione del Consiglio Regionale n°25 del 23.08.2019.

Lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

Oggetto e articolazione del Regolamento Edilizio

Con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-EE.LL., svolta ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 si è sancita l'intesa, pubblicata sul GURI del 16.11.2016 n.268 che all'art. 1 stabilisce che il Regolamento Edilizio Tipo è costituito da uno schema (allegato 1) e dai relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B).

Il Regolamento Edilizio regola tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

Il Regolamento Edilizio si articola in due Parti:

a) nella **Prima Parte**, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

b) nella **Seconda Parte**, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la **Prima Parte**, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

-
- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
 - c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
 - d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
 - e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
 - f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
 - g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
 - h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

Rinvii a norme vigenti

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia.

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato dal presente regolamento, si intendono applicabili le vigenti disposizioni di leggi in materia.

Il presente Regolamento, integra ma non sostituisce, la normativa stabilita nel Piano Regolatore Generale e nei piani attuativi, che continuano a prevalere in caso di confronto.

I riferimenti alla strumentazione urbanistica vigente, è da intendersi come quella che sarà approvata anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento Edilizio.

Efficacia

Il presente Regolamento Edilizio si applica in tutto il territorio comunale ed entra in vigore alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B al presente Regolamento Edilizio.

Il Comune di Guardiagrele, esercitando le competenze affidate dall'art.2 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, aggiunge alle 42 definizioni, altre da 43 a 48, che non incidono sul dimensionamento della strumentazione urbanistica.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e Organismi consultivi

1.1.1_ Composizione, compiti e funzionamento degli organismi

1.1.1.1_ Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)

a) Il Comune di Guardiagrele opera ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001, come Sportello Unico per l'Edilizia, altrimenti denominato SUE (Sportello Unico Edilizia). Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare:

- eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, in forma di front-office secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale (UTC);
- cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi dell'Area Tecnica in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti normative;
- acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell'istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica da inviare con PEC a comune.guardiagrele@pec.it. Si da atto che, la trasmissione della documentazione inerente l'attività edilizia di cui sopra, dovrà essere esclusivamente di natura telematica, allorché venga implementato il funzionamento del SUE elettronico, e previo atto di Giunta che disponga che, a decorrere da tale data, le istanze e le comunicazioni riguardanti l'attività edilizia, con particolare riferimento al rilascio del Permesso di Costruire, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, alle Comunicazioni, dovranno pervenire in tale modalità;
- cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione;
- ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi delle vigenti normative, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Settori comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse dallo Sportello Unico. Gli altri uffici comunali e le amministrazioni

pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzativi, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUE tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;

- svolge l'attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale;
- procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- accertamento delle violazioni e cura, ove previsto dalle vigenti disposizioni, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio o nelle forme previste dalle stesse disposizioni;
- gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Servizio Urbanistica e Servizi.

b) Lo Sportello Unico dell'Edilizia non svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 93, comma 1 e art. 96 del DPR 380/2001 in materia di ricezione istanze e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica con trasmissione al Genio Civile regionale.

c) Nel caso di approvazione di un Regolamento Comunale di funzionamento del SUE, le norme del presente articolo s'intendono automaticamente integrate con quelle del detto Regolamento che prevalgono sulle precedenti.

1.1.1.2_ Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

a) Il Comune di Guardiagrele ha aderito, con Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 30.04.2011 al Patto Territoriale Sangro Aventino, per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.P.R. n.160/2010, Sportello Unico per le Attività Produttive, altrimenti denominato SUAP.

b) Sul sito del SUAP Sangro Aventino sono indicati i contatti e pubblicati i documenti utili alla presentazione delle istanze.

c) Nel caso di variazione del sistema organizzativo e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, le norme del presente articolo si intendono automaticamente integrate con quelle del nuovo Regolamento che prevalgono sulle precedenti.

1.1.1.3_ Commissione Urbanistico - Edilizia

a) Il Comune di Guardiagrele può istituire la Commissione Urbanistico – Edilizia che esprime pareri obbligatori non vincolanti in materia edilizia.

b) È formata da:

- Componenti di diritto
 - Sindaco o Assessore delegato che la presiede
 - Capo dell'ufficio tecnico comunale o tecnico comunale
- Componenti elettivi
 - In numero di 7 nominati dal Consiglio Comunale eletti con voto limitato a uno

c) Esercita le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Comune, designato dal Sindaco.

d) La Commissione Urbanistico – Edilizia dura in carica una legislatura, sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

e) I componenti di nomina consiliare possono essere rieletti.

f) Il componente che si dimetta o sia dichiarato decaduto, prima della scadenza del mandato viene sostituito da un altro tecnico eletto dal Consiglio Comunale e resta in carica la durata dello stesso.

g) I componenti di nomina consiliare decadono dalla carica, quando risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, quando violino l'obbligo di astensione dal partecipare alle sedute che trattino argomenti o ai quali siano interessati, quando assolvano nell'anno, almeno ai 2/3 degli incarichi istruttori assunti, quando siano condannati o per violazioni edilizie, urbanistiche e ambientali, ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione.

h) La decadenza è declinata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

i) Ai componenti la Commissione Urbanistico – Edilizia viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta in entità analoga a quella prevista per le Commissioni dello Stato, stabilita dal Consiglio Comunale con il provvedimento di nomina.

j) Ai componenti residenti fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza, vengono rimborsate le spese di viaggio.

k) I componenti della Commissione Urbanistico – Edilizia all'atto dell'insediamento sono tenuti ad assumere l'impegno formale a non redigere progetti o elaborati che siano relativi a lavori privati e che debbano essere esaminati dalla stessa Commissione Edilizia.

l) La Commissione esprime pareri:

- sulla disciplina edilizia e urbanistica
- sui progetti dei piani regolatori, sui programmi pluriennali di attuazione, sui piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata (P.P., PEEP, PIP, comparto planovolumetrico, PL, Piani di Recupero)
- sui piani territoriali delle province, sui progetti speciali e piani di settore della regione;
- sulla trasformazione dell'ambiente urbano, rurale e naturale;
- dopo l'istruttoria dei Permessi di Costruire e varianti;
- sulle opere pubbliche del Comune e di altre Amministrazioni che richiedano l'assunzione di atti da parte del Consiglio Comunale;
- sugli interventi di trasformazione degli edifici esistenti, pubblici o privati, qualunque sia la destinazione;
- sul rinnovo dei titoli edilizi
- sull'annullamento, la revoca, la decadenza del titolo edilizio e sulle demolizione delle opere abusive

m) La Commissione valuta la conformità delle opere proposte, il valore architettonico, la loro ambientazione nel contesto urbano o naturale, la rispondenza del patrimonio edilizio, dei pubblici servizi delle reti e degli impianti di urbanizzazione alle effettive necessità d'uso.

n) La Commissione Urbanistico – Edilizia si riunisce nella sede del comune almeno mensilmente e ogni volta che il presidente lo ritenga necessario. La commissione è convocata dal presidente con invito scritto a mezzo raccomandata o pec, inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima con l'indicazione dei progetti da esaminare. Nell'avviso di convocazione vanno indicati, tra i commissari, i relatori dei singoli argomenti all'ordine del giorno.

o) La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno 2/5 dei componenti. I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute sono redatti in duplice copia, una da inserire nel fascicolo della pratica edilizia, l'altra nella raccolta ufficiale delle delibere della Commissione Urbanistico – Edilizia da tenere a libera visione del pubblico. I verbali devono riportare giorno e ora della seduta, i componenti presenti, le motivazioni, le espressioni di voto, l'indicazione degli astenuti ed eventuali dichiarazioni che i commissari intendono far risultare agli atti, il dispositivo di parere. I verbali sono firmati dal presidente o dal segretario e dai componenti la Commissione. Il dispositivo del parere della Commissione viene riportato su una copia del progetto e l'annotazione regolarmente datata e sottoscritta dal presidente e dal tecnico comunale.

p) La Commissione ha facoltà di sentire per chiarimenti durante le sedute i redattori dei progetti edilizi o urbanistici, esperti o tecnici funzionari di amministrazioni pubbliche per aspetti particolari. I commissari che abbiano redatto progetti o alla cui esecuzione siano comunque interessati non possono partecipare alle sedute nelle quali tali progetti siano esaminati, discussi o votati. I commissari sono tenuti a indicare tempestivamente per iscritto al presidente i progetti alla cui redazione abbiano preso parte o ai quali siano interessati. Dell'osservanza dall'astensione dalla seduta deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

1.1.1.4_ Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)

a) Il Comune di Guardiagrele può istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 42/04.

b) In merito alle procedure dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/043, il Comune di Guardiagrele, ai sensi della Legge Regionale 13.02.2003 n.2 e delle determinazioni regionali, svolge funzione delegata per la fase istruttoria e autorizzativa ma non per la fase valutativa.

1.1.2_ Gestione telematica delle pratiche edilizie

a) La presentazione delle istanze avviene in forma cartacea o telematica.

b) Ai sensi del D.Lgs 82/2005 e per una ragionevole implementazione dell'amministrazione digitale, alle istanze dovrà essere allegato un supporto digitale (CD) contenente gli elaborati in formato pdf nativo, firmati digitalmente.

c) Il Responsabile dell'Area Tecnica, con propria determinazione dirigenziale, può

modificare il formato richiesto per i file di progetto per adeguarlo alle necessità di aggiornamento della cartografia digitale comunale (SIT comunale/territoriale).

1.1.2.1_ Titoli abilitativi edilizi

a) Il titolo edilizio è intestato al proprietario o a chi ha titolo a presentarlo. In entrambi i casi la titolarità deve essere dimostrata con atto pubblico registrato.

b) La titolarità edilizia è trasferibile ai successori aventi causa (subentranti), purchè ne richiedano tempestivamente il cambio d'intestazione o la voltura. Il cambio d'intestazione o voltura deve essere chiesto su carta legale, allegando un documento registrato che comprovi la legittimità della volturazione.

c) Il cambio d'intestazione non modifica il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto edilizio volturato.

d) Il titolo edilizio può essere richiesto o esercitato dal proprietario dell'area o dell'immobile, oppure da altri soggetti titolari, quali:

- proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile;
- l'enfiteuta per gli interventi che gli sono contrattualmente consentiti;
- il locatario per le opere di ordinaria manutenzione;
- il superficiario che abbia il diritto di costruire (fuori o dentro terra);
- il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggetto che lo legittimi al godimento del bene, per soli interventi connessi a tali godimenti;
- l'usufruttuario per gli interventi manutentivi, di consolidamento, di risanamento e di restauro.

e) Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti previsti dal presente Regolamento, riguardanti titoli abilitativi intestati a più soggetti, dovranno essere sottoscritte da tutti gli intestatari. È consentita la delega sottoscritta nelle forme di legge ai sensi dell'art.46 comma 1 lettera u) del D.P.R. 445/2000.

f) Nel caso di immobili di proprietà dello Stato, i titoli edilizi devono essere richiesti, segnalati o comunicati, da chi sia munito di un titolo rilasciato dall'organo statale competente che gli conferisca il pieno godimento dell'immobile.

1.1.2.2_ Elaborati da allegare ai titoli edilizi

a) La richiesta di Permesso di Costruire e il deposito degli altri titoli devono essere inoltrati esclusivamente con l'utilizzo dei modelli unici edilizi statali o regionali. Altre forme non saranno accettate e l'istanza sarà respinta.

b) Gli elaborati da presentare sono quelli elencati nei modelli unici edilizi, nei quali dovranno comunque essere presenti:

- esplicita indicazione delle particelle catastali interessate alla richiesta (1:2.000);
- visura catastale delle particelle interessate;
- eventuale atto registrato di asservimento;
- la superficie catastale del lotto con adeguate indicazioni di misurazione;

-
- la distanza dai confini e dai fabbricati e dai confini stradali;
 - la superficie totale (lorda, netta, coperta) del fabbricato;

c) Disegni normalmente in scala 1:100 delle piante di tutti i piani compresi sottotetto e copertura con indicazione di:

- destinazione d'uso e superficie utile di ogni locale;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- superficie utile e non residenziale di ogni piano;
- dimensioni delle aperture interne ed esterne;
- ubicazione e dimensione delle canne fumarie e degli scarichi;
- indicazione strutture portanti
- materiali copertura e senso delle falde;

d) Disegni normalmente 1:100 di almeno una sezione longitudinale ed una trasversale dell'opera con riportato l'andamento del terreno, il piano di fondazione, le quote relative alle altezze del fabbricato alla larghezze delle strade alle distanze da fabbricati prospettanti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera.

e) Disegni normalmente 1:100 dei quattro prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. I prospetti dovranno riportare l'indicazione delle aperture dei relativi infissi, dei materiali impiegati per la finitura, nonché i colori che verranno adottati.

f) Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato, o ampliamento al fabbricato, i grafici di cui ai precedenti commi, devono essere estesi anche alla costruzione esistente con l'indicazione dei riferimenti catastali.

g) Nel caso di demolizione gli elaborati saranno:

- una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000, intese a rappresentare la collocazione dell'edificio nel contesto urbano e territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto interessato;
- rilievo completo dello stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni (in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica a colori;
- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del manufatto stesso;
- relazione circa le modalità tecniche della demolizione;
- indicazione degli estremi dei titoli edilizi precedenti.

h) Qualora nell'opera progettata siano previsti spostamenti, demolizioni, sostituzioni o aggiunte di elementi divisorii o strutturali o funzionali, questi vanno opportunamente evidenziati nei grafici progettuali tramite campitura colorata o retinatura.

i) Elaborato riepilogativo relativo ad una scheda sinottica illustrativa riportante:

- prescrizioni, indici, parametri del piano urbanistico vigente relativo all'area di insediamento;
- confronto tra i dati del piano urbanistico e quelli del progetto edilizio;

-
- superficie effettiva del lotto con relativi dati catastali;
 - tabelle di computo analitico e riassuntivo delle superfici edificabili lorde per piano e nette in rapporto sia alle superfici che alle destinazioni d'uso, delle altezze dei vani, dei volumi, della entità degli spazi chiusi ed aperti riservati a parcheggi ed autorimesse nel rapporto totale della volumetria come da legislazione vigente, con la specificazione grafica dei posti macchina che concorrono alla verifica di legge sommandosi alla superficie destinata alla viabilità;
 - ove ricorrente la Autorizzazione sismica o il Deposito ai sensi della vigente legislazione in materia di strutture

j) Ricevuta pagamento diritti di Segreteria, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Guardiagrele.

k) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori disegni, documenti nonché fotografie che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

l) Tutte le tavole e gli allegati di progetto, pregevolmente piegati, dovranno avere dimensioni di cm (21x29,7) e devono essere firmati dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro di appartenenza all'Ordine Professionale.

1.1.2.3_ Adempimenti per il rilascio del Permesso di Costruire

a) Il rilascio del Permesso di Costruire presuppone l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria nella zona interessata. In mancanza di queste, la concessione può essere rilasciata solo se il richiedente si impegna alla realizzazione diretta delle urbanizzazioni mancanti, oppure se la realizzazione di queste rientra in un piano programmatico del Comune attuabile entro il triennio successivo alla concessione.

b) Il rilascio del Permesso di Costruire è altresì subordinato ai seguenti adempimenti da parte del richiedente:

- acquisizione tutti gli atti autorizzativi degli Enti interessati;
- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento alla tesoreria degli oneri di urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazione);
- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla tesoreria, del costo di costruzione (salvo il caso di concessione gratuita) o della prima rata (nel caso di rateazione). Per gli interventi relativi ad edifici produttivi, l'attestato deve concernere, invece, l'avvenuto versamento delle quote (o della prima rata) dovute per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi alterati, sostitutive del costo di costruzione;
- presentazione dell'attestato comprovante l'avvenuta trascrizione nei registri immobiliari dell'impegnativa di osservanza dei vincoli dei piani urbanistici e della destinazione d'uso, ove richiesta;
- modello ISTAT da compilare a cura del progettista, su modulo scaricabile dal sito <http://indata.istat.it/pdc>

c) Entro novanta (90) giorni dalla notifica del provvedimento finale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, e comunque nei termini di vigenza del

PRG, il richiedente, dopo avere ricevuto la comunicazione di pagamento degli oneri concessori, deve provvedere al ritiro del Permesso di Costruire. Il mancato ritiro dell'atto entro il termine, viene inteso come rinuncia esplicita con la conseguente archiviazione della domanda.

1.1.2.4_ Asservimento aree

a) In attuazione dell'art. 61 della L.R. n.18/83, è istituita presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la Mappa degli Asservimenti delle Aree, copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Tecnico Comunale, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate e con le modalità fissate dalla citata Legge.

b) Le mappe catastali sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico oppure sul sito <http://sit.sangroaventino.it/> (S.I.T. sistema informativo territoriale).

c) Allegata all'istanza, ove necessario ai fini della conoscibilità dei terzi, deve essere presente l'atto d'obbligo di impegno alle prescrizioni del piano urbanistico relativo all'area oggetto di intervento.

d) Ove successive variazioni degli strumenti urbanistici comportassero, per l'area in oggetto, rapporti planovolumetrici diversi da quelli trascritti, l'atto d'obbligo può essere variato a richiesta dell'interessato.

1.1.2.5_ Lottizzazione

a) Il titolare che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'Ufficio Tecnico apposita domanda. Qualora l'area da lottizzare appartenga a più titolari, essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti richiesti, un atto notarile di costituzione del consorzio, nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

b) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500, con l'indicazione dei caposaldi di riferimento;
- planimetria di progetto in scala 1:500;
- profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;
- schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;
- schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;
- tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di edificabilità territoriale e fondiaria;
- norme di attuazione contenenti anche prescrizioni su materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc.;
- relazione illustrativa del progetto contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

-
- estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
 - planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportate i limiti delle proprietà, nonché destinazioni d'uso del suolo previste dal P.R.G.;
 - proposta di convenzione che contenga gli elementi indicati al comma 4 dell'art.23 della L.R. 18/83.

c) I documenti, tutti debitamente firmati dal titolare e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in numero di 3 (tre) copie in formato cartaceo e pdf nativo.

1.1.2.6_ Varianti al progetto

a) Le varianti al progetto sono ammesse entro il periodo di validità del titolo edilizio e seguono le procedure consentite dalla legislazione.

b) Non possono essere modificati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati nella prima istanza.

c) Deve essere versato l'eventuale maggiore importo relativo agli oneri concessori, ovvero il Comune dovrà restituire la quota di contributo eventualmente pagata in più, rispetto alla nuova determinazione, dovuta secondo le vigenti tabelle, previa richiesta di rimborso.

1.1.3_ Coordinamento fra SUE, SUAP e altri Settori dell'Ente

a) Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, per ditte con o senza partita iva, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.

b) Al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive ma esclusivamente quelle residenziali, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente.

c) Tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive dovranno essere indirizzate direttamente dal richiedente al SUAP. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati presso il SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro al SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dal SUAP necessaria.

CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi

1.2.1_ Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

a) Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo in vigore e la Legge Regionale n 20.10.2015 n.32 e sue interpretazioni e modifiche.

b) A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l'emanazione dell'atto di diniego.

c) Per il completamento dei titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini deve essere presentata una nuova istanza.

d) Le istanze istruite con parere favorevole, dopo 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria, sono archiviate. In tale caso è necessaria presentare nuova istanza.

1.2.1.1_ Diritti di terzi

a) Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, secondo le disposizioni vigenti.

b) Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento alle vigenti normative in materia di diritto di accesso generico di cui alla L. 241/90, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso civico generalizzato agli atti approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 39 del 29.11.2011 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Guardiagrele che risponde ai principi del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

1.2.1.2_ Intervento sostitutivo

In assenza di intervenuta decisione in ordine alla richiesta di Permesso di Costruire, l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

1.2.2_ Certificato di destinazione urbanistica

a) Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di legge statali in materia. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere o già edificate, deve essere accompagnata da estratto di mappa e preferibilmente redatta su moduli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Guardiagrele.

b) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine previsto dalla vigente normativa e ha la validità prevista dalla norma a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti.

c) Decorsa la validità del Certificato di destinazione d'uso, non si rinnova tacitamente ma dovrà esserne richiesto un nuovo con identica modalità.

1.2.3_ Proroga dei titoli abilitativi

a) Nei casi previsti dalla legislazione, con formale istanza del titolare, a condizione che sia stata comunicata secondo le modalità di legge al Comune la data di inizio dei lavori, possono essere prorogati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

b) Sono riconosciute come sospensioni dei termini di conclusione dei lavori e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione, per i pari giorni, le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sequestro penale del cantiere;

-
- provvedimento di sospensione dei lavori;
 - attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
 - ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
 - ritrovamento ordigni bellici;
 - impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
 - edifici mono e bifamiliari;

c) L'istanza di proroga dovrà essere formalizzata prima della decadenza del titolo abilitativo unitamente alla documentazione comprovante i fatti avvenuti.

d) La Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata (CILA) hanno validità pari alla SCIA e al PdC, come stabilito dal DPR 380/2001.

e) Nel caso in cui non ricorrano tutti i presupposti sopra indicati, alla fine della validità del titolo edilizio, il titolare può presentare istanza di completamento delle opere, in conformità alle norme vigenti al momento della richiesta. In tal caso, in relazione ai lavori da eseguire, si dovrà verificare se il contributo di concessione deve essere ricalcolato ed eventualmente dovrà essere detratto quanto già versato.

f) Per l'atto abilitante, non sarà dovuto alcun contributo qualora, al momento della scadenza, lo stato dei lavori delle opere sia tale che risultino ancora da realizzare opere per le quali le norme non prevedono la corresponsione di alcun contributo.

g) Il completamento dei lavori deve essere richiesto, con modulistica edilizia standardizzata, successivamente alla scadenza del termine di validità del titolo edilizio originario. All'istanza deve essere allegata:

- la relazione tecnica;
- elaborati grafici delle opere eseguite;
- elaborato grafico delle opere da eseguire;
- un'adeguata documentazione fotografica.

h) Le sole opere interessate al completamento sono sempre subordinato alla verifica della conformità delle medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rinnovo stesso. Le opere eseguite in difformità dal titolo originario, al momento della richiesta del completamento, saranno trattate secondo le vigenti normative sanzionatorie.

i) Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare, entro sessanta giorni dall'acquisizione del titolo, devono comunicare allo sportello unico per l'edilizia (SUE), per iscritto, la modifica dell'intestazione, allegando fotocopia dell'atto con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge. Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modificazione al contenuto del titolo abilitativo, fatti salvi la corrispondenza con i requisiti della zona agricola previsti dalla normativa statale e regionale.

1.2.4_ Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità

a) Sono principi generali degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli

immobili, ai sensi di legge:

- la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
- l'assenza di umidità nelle murature;
- la presenza di impianto smaltimento reflui;
- la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.

b) Si definisce inagibile, ai sensi dell'art.222 del TU Leggi Sanitarie R.D. n°1265 del 27 luglio 1934, l'edificio o l'unità immobiliare per i quali vengano a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

c) L'inagibilità è un provvedimento espresso emanato dall'Autorità competente.

d) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per il quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

e) Nel caso l'inagibilità sia causata dalla inefficienza degli impianti o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e se del caso in accordo con il Servizio Igiene della ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.

f) Ove non intervengano i titolari, a ripristinare i requisiti per ottenere l'agibilità in tutto o in parte, il Responsabile del Servizio fissa con ordinanza un termine per regolarizzare l'immobile. Decorso infruttuosamente tale termine il Sindaco è tenuto a presentare ulteriore denuncia all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, ove i proprietari o titolari risultino irreperibili, l'Amministrazione provvede alla messa in sicurezza dell'immobile, con l'accollo temporaneo dei costi a carico del bilancio comunale. I costi saranno successivamente richiesti ai titolari dell'immobile nelle forme di legge. Nel caso di irreperibilità dei titolari, l'Amministrazione potrà valutare di acquisire al patrimonio comunale l'immobile. I costi sostenuti saranno posti a scomputo del prezzo di esproprio, da effettuare secondo la vigente legislazione.

g) I locali dichiarati inabitabili o inagibili non possono essere abitati o usati o dati in affitto.

h) L'obbligo per il Sindaco di dichiarare l'inabitabilità di un immobile sussiste anche nel caso in cui l'Autorità esterna all'Amministrazione Comunale, eventualmente competente ai sensi di legge a rilasciare autorizzazione necessaria per il conseguimento dell'abitabilità, previo accertamento di determinate situazioni, renda nota al Comune che le situazioni favorevoli precedentemente accertate sono venute meno.

i) Le unità immobiliari prive di certificato di agibilità, incorrono nella denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D.

n.1265/34.

j) Se l'uso dell'edificio può essere di pregiudizio alla salute pubblica e degli utenti, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o della Autorità Sanitaria, nei limiti delle rispettive competenze, il Responsabile del Servizio può ordinare lo sgombero della costruzione.

k) Il Certificato di Inagibilità verrà trasmesso agli uffici comunali interessati dall'applicazione del provvedimento.

1.2.5_ Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazione

a) Gli oneri di urbanizzazione sono determinati in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dalla vigente normativa.

b) E' possibile la rateizzazione degli oneri, previa presentazione di polizza fideiussoria di istituto avente sede in Italia, contenente le seguenti clausole:

- esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.;
- essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili;
- essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Guardiagrele;
- essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Guardiagrele;
- essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Guardiagrele;
- garanzia di copertura , oltre che la sorte capitale, anche gli interessi e sanzioni per ritardato pagamento, come per legge, sino al 40% dell'importo dovuto;

c) In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla comunicazione di variazione di titolarità.

d) Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

e) Le tabelle e le modalità di corresponsione, sono pubblicate sul sito del Comune di Guardiagrele.

1.2.5.1_Opere di urbanizzazione

a) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nel PRG e nelle relative norme di attuazione, integrate dalle vigenti normative.

b) I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, o quelli per l'allacciamento per la zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati.

c) Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visita di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il titolare deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

1.2.5.2_ Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

a) Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione primaria e secondaria, il titolare versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo a non convenienza per il Comune. Come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

b) Di conseguenza, nel caso di cui al comma precedente, il titolare deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

c) Il costo e le modalità saranno stabilite con Regolamento delle monetizzazioni, da approvare con Delibera di Consiglio Comunale.

1.2.5.3_ Attuazione diretta delle opere di urbanizzazione

a) Nel caso in cui il concessionario abbia chiesto di poter realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, egli deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato, seguendo le procedure fissate dalla normativa vigente, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione a suo carico. La competenza è della Giunta Comunale.

b) In tal caso il concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere. L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed aver accertato che esse non siano già incluse in programmi Comunali di attuazione diretta.

c) In caso di assenso, attraverso apposita convenzione, l'Amministrazione Comunale fissa i modi ed i tempi di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonchè l'entità del contributo di concessione residuo dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal concessionario.

d) Ove in vigore in tutto e in parte, sarà da applicare il "Regolamento comunale per la esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 29.11.2006.

1.2.6_ Pareri preventivi

a) Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

b) Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza di altri Uffici comunali, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere a livello endoprocedimentale.

c) Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio per il cui rilascio dovrà essere prodotta apposita istanza, completa della relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell'opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico.

d) Il parere preventivo viene rilasciato previo pagamento del diritto di segreteria, pari al doppio di quanto stabilito per il Permesso di Costruire, da allegare alla presentazione della richiesta.

1.2.7_ Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

a) Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

b) Un intervento può essere effettuato, anche dal proprietario dell'immobile, senza titolo edilizio ove si renda necessario ed urgente:

- per tutelare la pubblica incolumità;
- per evitare danni agli edifici od agli immobili vicini;
- per evitare ulteriori maggiori ed irreparabili danni all'immobile stesso;

c) In tal caso il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale nel termine di un giorno (lavorativo) descrivendo la situazione che si è venuta a creare e le opere che ritiene strettamente indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo imminente o di danno emergente. Nel termine dei successivi sette giorni, egli deve inoltre produrre una perizia tecnica che giustifichi l'intervento effettuato nonché la documentazione pertinente alle opere effettuate.

d) Ove l'intervento non risulti avente i caratteri di emergenza, sarà trattato come opera eseguita in assenza di titolo edilizio, ai sensi del Titolo IV del DPR 380/2001 nel testo in vigore.

e) Potranno essere eseguiti, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone e cose, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata

comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente il Titolo edilizio.

f) Sono escluse le opere eccedenti quelle strettamente richieste dalla situazione di emergenza, le quali possono effettuarsi solo seguendo le normali procedure.

g) L'ordinanza del Sindaco non potrà permettere, dopo l'eliminazione del pericolo, l'esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza.

h) Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell'intervento deve integrarla con regolare richiesta di Permesso di Costruire, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente.

i) In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge.

1.2.8_ Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

a) Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio e delle disposizioni di legge vigenti il Comune di Guardiagrele informa dei procedimenti urbanistico-edilizio. In particolare, ai fini di migliorare la comunicazione con il cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento del Sistema informativo territoriale (Sit), quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.

b) Le funzioni di informazione sono attribuite al SUE, che si raccorda con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest'ultimo.

c) Per la trasparenza del procedimento amministrativo, i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

1.2.9_ Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

a) Per la realizzazione di interventi edilizi-urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.

b) Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le

fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (a livello di preliminare e definitivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.

c) L'attivazione del percorso di dibattito pubblico sarà indicata dall'Organo politico competente sul progetto. Il percorso sarà individuato dal progettista in collaborazione con il RUP e attuato da quest'ultimo. Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP redigerà una relazione critica sul percorso svolto che costituisca linea guida per le esperienze successive.

1.2.10_Concorsi di urbanistica e di architettura

Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune può promuovere il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, da valutare secondo i criteri del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e altri criteri che abbiano la finalità dello sviluppo sostenibile.

1.2.11_Progettisti

a) La progettazione per interventi di trasformazione urbanistica o edilizia, deve essere effettuata da professionisti del settore, quali ingegneri, architetti, geometri e periti, iscritti nei rispettivi Ordini Professionali, e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

b) Le attività di edilizia libera non necessitano di progettisti per la parte urbanistica. È fatto salvo l'obbligo del rispetto di altre normative di settore, quali a titolo di esempio delle strutture, impianti, ambientali, ecc..

c) È preferibile che le attività tecniche siano svolte da tecnici dotati di adeguata preparazione disciplinare, in particolare modo per le materie ambientali (VAS, VINCA, Acustica, ecc...).

d) Per quanto attiene la V.Inc.A i rapporti ambientali devono essere redatti secondo la Linea guida regionale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°279 del 25 maggio 2017 e la Delibera di Giunta regionale dell'Abruzzo n. 562 del 5 ottobre 2017, scaricabile dal sito www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca, da cui sarà possibile seguire gli aggiornamenti normativi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

2.1.1_ Comunicazioni

2.1.1.1_ Comunicazione di inizio lavori e differimento

a) Il titolare del Permesso di Costruire (PdC) deve comunicare al SUE, a mezzo di dichiarazione cartacea consegnata all'ufficio protocollo o tramite la PEC del Comune di Guardiagrele, la data di inizio lavori. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale.

b) Per i titoli abilitativi che non prevedono la comunicazione di inizio lavori, tutti i termini normativi e regolamentari saranno conteggiati a partire dalla data di efficacia del titolo abilitativo.

c) Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, è fatto obbligo al titolare dell'istanza di comunicare i dati anagrafici e la PEC del DD.LL., dell'eventuale Responsabile dei lavori ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro) e del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione. Qualora non indicati nella richiesta di Permesso di Costruire.

d) Con la stessa comunicazione, l'intestatario del titolo abilitativo può eleggere domicilio presso uno dei soggetti coinvolti per tutte le comunicazioni attinenti al procedimento.

e) Per i titoli abilitativi ad efficacia immediata (CILA, SCIA, ecc), i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti dovranno essere indicati alla presentazione del titolo, utilizzando sempre l'apposito modello unificato, unitamente, se prevista, all'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, la disciplina energetica, acustica, servizio acquedottistico, Provincia, ecc...

f) Con modalità analoghe alla comunicazione di inizio lavori, verranno trasmesse le comunicazioni relative a eventuali sospensioni e riprese dei lavori, le quali prenderanno efficacia con l'apposizione del timbro del protocollo o dell'invio tramite PEC.

g) Nel caso di omessa comunicazione di inizio lavori, opereranno le decadenze di legge e le opere saranno considerate abusive e trattate secondo la vigente normativa statale e regionale.

2.1.1.2_ Sostituzioni e variazioni

a) La modifica di uno dei soggetti coinvolti dovrà essere preventivamente comunicata al SUE dall'intestatario del titolo abilitativo con le modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. La comunicazione recherà una descrizione puntuale dello stato dei lavori al momento della sostituzione e l'accettazione del soggetto

subentrante.

b) Le eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori e dell'esecutore dei lavori devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale dal richiedente e dagli interessati.

c) Nel caso pervengano al Comune dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere, l'Ufficio Tecnico del Comune di Guardiagrele ordinerà l'immediata sospensione dei lavori fino all'avvenuta comunicazione di sostituzione.

d) Per la proprietà, la sostituzione avverrà con determinazione di voltura successiva alla consegna dell'atto notarile di compravendita.

e) I subentrati, con la richiesta dichiarano che sono a conoscenza degli elaborati di progetto e assumono l'obbligo di comunicare di eventuali difformità. Senza i suddetti documenti, le sostituzioni non hanno effetto.

2.1.2_Comunicazione di fine lavori

a) Per i titoli edilizi, l'intestatario del titolo abilitativo e/o il Direttore dei Lavori, hanno l'obbligo di comunicare, al SUE, la data dell'ultimazione dei lavori, utilizzando l'apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.

b) Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data di decadenza del titolo, come stabilito dalle disposizioni statali e regionali.

c) Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attestino lo stato di esecuzione delle opere.

d) Alla comunicazione di fine lavori deve essere obbligatoriamente allegato il certificato di collaudo finale da parte del progettista o del tecnico abilitato con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, la ricevuta dell'avvenuta denuncia di variazione catastale conseguente alle opere realizzate corredata delle planimetrie catastali, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, insieme alla restante documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti e/o terre e rocce da scavo, a discarica autorizzata, secondo le vigenti normative.

e) Questa documentazione non è dovuta in sede di fine lavori, solo nel caso in cui il titolare è obbligato, come da DPR 380/2001 ss.mm.ii., alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità. In tale caso dovrà essere comunque comunicata la fine dei lavori.

f) Sono fatte salve le disposizioni delle vigenti normative per la proroga dei lavori.

2.1.3_ Agibilità

a) Affinché gli edifici, o parti di essi, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario o chi è legittimato, presenti la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) prevista dal DPR 380/2001.

b) La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere indirizzata al SUE, in formato cartaceo, consegnata all'ufficio protocollo o tramite la PEC del Comune di Guardiagrele la modulistica edilizia unificata è scaricabile dal sito istituzionale.

c) Entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, il termine decorrerà dalla data indicata nella formale comunicazione di fine lavori, salva la possibilità di indicare la data nella relativa dichiarazione presente nella Segnalazione Certificata di Agibilità.

d) Nei casi in cui non è mai stata formalizzata e/o dichiarata alcuna fine lavori, l'irrogazione della sanzione relativa a tale inadempimento terrà presente quale termine di decorrenza quello di scadenza della validità del titolo:

- per i P.d.C. in sanatoria i 15 giorni decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del permesso di costruire.
- per la S.C.I.A. ordinaria i 15 giorni decorrono dalla data espressa nella comunicazione di fine lavori dichiarata dal tecnico incaricato, come data di ultimazione dei lavori.
- per la S.C.I.A. a sanatoria i 15 giorni decorrono una volta trascorsi i 30 giorni utili per la formazione del titolo.
- per la C.I.L.A. i 15 giorni decorrono dalla data indicata nella formale comunicazione di fine lavori.

2.1.4_ Occupazione di suolo pubblico

a) L'articolo si integra con l'articolo 2.2.9.

b) Quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere al Servizio competente del Comune di Guardiagrele, la relativa formale autorizzazione con un'adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all'occupazione o alla manutenzione, indicazione planimetrica dell'area relativa in scala adeguata e il computo metrico redatto con i prezzi del Prezziario Regionale delle opere Edili, in vigenza, delle opere di ripristino.

c) La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Guardiagrele.

d) L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia.

e) Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, ne possono trasmettergli spinte orizzontali.

f) Fermo restando l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, non è consentita l'occupazione permanente del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrati, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede,

purché dette intercapedini siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell'edificio.

g) La relativa tassazione non è dovuta qualora i marciapiedi interessati siano posti su aree cedute gratuitamente al Comune in attuazione delle previsioni di un piano urbanistico attuativo e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso piano.

h) L'autorizzazione è rinnovabile ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino allo scadere dell'autorizzazione. Il deposito può essere una polizza fideiussoria oppure un assegno circolare depositato presso la tesoreria comunale.

i) Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte.

j) Nel caso di sistemazione delle superfici pubbliche fronteggianti la proprietà privata, il proprietario o chi ne ha titolo, può richiedere l'autorizzazione alla sistemazione a propria cura e spese, concordando con l'Ufficio Tecnico le modalità di realizzazione. In tale caso non è dovuto il deposito cauzionale.

k) Quale norma generale, ove le opere sul suolo o sottosuolo, pubblico dovessero interessare la rete dei servi (acqua, fogna, gas, elettricità, banda larga, ecc...) dovrà essere stipulata una polizza assicurativa che copra il rischio con importi adeguati.

l) Per le tariffe si rimanda al Regolamento Comunale (TOSAP).

2.1.5_Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

a) Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione secondo la vigente normativa, il soggetto di cui all'art.1.1.2.1, è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

b) In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 81/2008), una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio.

c) Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività, provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale

della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

d) Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

e) Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

f) Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco entro 30 giorni, fatti salvi i casi d'urgenza.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

2.2.1_ Principi generali dell'esecuzione dei lavori

L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. Particolari attenzioni dovranno essere poste in relazione a tutte le possibili forme di inquinamento dell'ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi.

2.2.2_ Punti fissi di linea e di livello

a) Nel solo caso di nuove costruzioni o di demolizioni e ricostruzioni, il titolare del titolo edilizio, tramite il Direttore dei lavori, allega alla comunicazione dell'inizio dei lavori il rilievo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione.

b) La verifica deve essere effettuata entro 30 gg dalla richiesta.

c) Circa lo smaltimento delle acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l'indicazione della quota e della sezione della fogna stradate, nel caso sia possibile lo smaltimento per deflusso naturale. In caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli dal Servizio Acquedottistico.

2.2.3_ Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

a) Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per tutta la sua durata. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno ml. 2, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni

provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

b) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere.

c) L'Autorità comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che, per tale uso, sia dovuto alcun corrispettivo.

d) L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso.

e) I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche. Pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

f) Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri. In ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta.

g) Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di isolamento acustico.

h) Le attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari:

- periodo invernale dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 07:00
- periodo estivo dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 07:00

i) Il passaggio dal periodo estivo a quello invernale è definito dal passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa.

j) Le fasce orarie sopra individuate potranno essere derogate con apposita Ordinanza Sindacale in caso di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità ovvero situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

k) Le attività disturbanti come in precedenza specificate che, per motivi straordinari, dovessero collocarsi in orari al di fuori delle predette fasce, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

l) Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* e riportate sul formulario da allegare alla comunicazione di fine lavori.

2.2.4_ Cartelli di cantiere

a) Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell'intera opera e degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dell'impresa esecutrice o installatrice e del responsabile del cantiere se previsto.

2.2.5_ Criteri da osservare per scavi e demolizioni

a) Gli scavi all'interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere. Gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. Il fronte di scavo dovrà avere un'inclinazione tale da impedire franamenti nel breve periodo, in relazione alla natura incoerente o coesiva del terreno, da accertare con delle preliminari indagini geologiche e geotecniche. In presenza di terreni con scadenti parametri fisico-meccanici (angolo di attrito interno, coesione e pressione interstiziale), gli scavi saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisoriale o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi.

b) Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda acquifera durante la fase di cantiere, dovrà esser presentato un piano di monitoraggio della sua piezometrica. Laddove non esistano punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri) essi dovranno essere realizzati ex novo. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia. Gli emungimenti per l'abbattimento della falda non dovranno prolungarsi oltre la fase di cantiere. In caso contrario dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterranee.

c) Gli scavi non devono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici: l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree deve essere formalmente autorizzata a norma del vigente Regolamento Comunale.

d) Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*).

e) La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo* e s.m.i.

f) Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione.

g) I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura.

h) Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se dismessi, riempiti totalmente con materiale arido inerte.

i) Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.

j) Per la sicurezza degli operatori, si richiamano le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione VIII del D.lgs. n. 81/2008 (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*).

k) Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione saranno conformi alle norme contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*.

l) In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di incendio.

2.2.6_ Misure di cantiere e eventuali tolleranze

a) Ai sensi della vigente legislazione, nel caso in cui le differenze tra le opere realizzate e le opere assentite non superino, in valore assoluto, le tolleranze (relative a volumi, superfici, altezze fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) indicate nel summenzionato articolo, non si ha difformità e non è richiesta variante.

b) Ove ricorrano questi elementi, il titolare del titolo edilizio, inoltrerà una SCIA secondo la vigente legislazione.

c) In questo caso per altezza e distacco dai confini e dai fabbricati, si intende quella dell'intero edificio, misurato secondo la definizione delle NTA del PRG.

d) La tolleranza in difetto non si applica alle altezze interne, quando determinino una altezza inferiore a quella prescritta dalla normativa statale.

e) Per cubatura e superficie si intende quella della singola unità immobiliare.

f) Nell'ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell'Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il direttore dei lavori.

2.2.7_ Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

a) In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti. Sono tenuti all'osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori.

b) Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione incendi;
- le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private;
- l'obbligo da parte del costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.

c) In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.

d) La Polizia locale può eseguire i controlli, ulteriori a quelli previsti per legge da parte degli Enti preposti.

2.2.8_ Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

a) Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, l'impresa esecutrice deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate dandone comunicazione all'intestatario del titolo abilitativo, al Direttore dei lavori nonché al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Guardiagrele, che, a sua volta, richiederà l'intervento della competente Soprintendenza.

b) Analoga segnalazione va fatta nel corso di reperimento di ossa umane.

c) Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza, il titolare dell'area interessata, prima di procedere ad un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, può produrre una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Sull'esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologica, competente su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica.

d) Nel caso di interventi su immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati anche se di proprietà privata siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse pubblico.

e) Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

f) Per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici si veda il precedente articolo 2.1.4.

2.2.9_ Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

a) Il presente articolo si integra con l'art. 2.1.4.

b) La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell'occupazione del suolo, salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell'occupazione.

c) Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a due mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all'uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie.

d) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. Ove la ditta non ottemperi, il Comune di Guardiagrele può procedere al ripristino e ad incassare il deposito cauzionale.

e) In caso le opere di ripristino non sia effettuate entro i termini stabiliti, l'Ufficio Tecnico procede d'ufficio e incamera il deposito cauzionale.

f) Sono ricompresi nel presente obbligo, le opere di cui al D.Lgs 15.02.2016 n.33 sulle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Il Comune di Guardiagrele è ammesso al Club de " I Borghi Più Belli d'Italia "

Il presente Regolamento e il Piano Regolatore Generale rispondono, anche con modalità progressiva, al raggiungimento dei seguenti criteri:

- a) qualità urbanistica, ovvero:
 - qualità degli accessi al Borgo;
 - compattezza e omogeneità della massa costruita;
 - preservazione del legame tra microsistema urbano, storicamente determinato, e ambiente naturale circostante;
- b) qualità architettonica, ovvero:
 - armonia e omogeneità dei volumi costruiti;
 - armonia e omogeneità dei materiali delle facciate e dei tetti; armonia e omogeneità dei colori delle facciate e dei tetti;
 - armonia e omogeneità delle "aperture" (porte, portoni, finestre, luci ecc.);
 - presenza di elementi decorativi simbolici (frontoni, insegne, stucchi ecc.).
- c) valorizzazione, ovvero:
 - chiusura permanente o temporanea del borgo alla circolazione automobilistica;
 - organizzazione di parcheggi esterni;
 - trattamento estetico ovvero mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche, e dei servizi a rete;
 - esistenza di sfumature e gradazioni di colori nelle facciate;
 - accessibilità al Borgo
 - rinnovamento e abbellimento delle facciate;
 - arredo urbano: studio particolare dell'illuminazione pubblica, delle insegne pubblicitarie, degli spazi pubblici;
 - cura del verde pubblico;
- d) sviluppo, ovvero:
 - conoscenza della frequentazione turistica;
 - presenza di un'offerta di alloggio, ristorazione e attività ludiche, sportive o culturali;
 - esistenza di artigiani d'arte o di servizi;
 - esistenza di attività commerciali;
 - partecipazione a strutture e iniziative intercomunali;
 - esistenza di attività e/o istituzioni culturali;

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

3.1.1_ Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

a) In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I) e all'art.9 della Legge 12 agosto 2016, n.170 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della

salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

b) La progettazione degli interventi edilizi, oltre quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia, deve essere sostenibile e di qualità urbanistica ed architettonica.

c) Il Regolamento Edilizio, nei limiti dei suoi compiti, prescrive e indica regole e finalità per tutti gli interventi ispirati a criteri di:

- sicurezza strutturale;
- salvaguardia idrogeologica del territorio;
- salvaguardia della salute tali da determinare incremento del livello di benessere dei cittadini compatibilità ambientale (concretamente verificata);
- efficienza energetica;
- confort abitativo anche con l'utilizzo della domotica;
- identità e qualità architettonica incentivando la realizzazione di opere e manufatti caratterizzati da maggiore adesione a linguaggi locali;

d) Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate o demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- la durabilità delle opere di costruzione;
- l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;

e) I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate nell'allegato B al presente Regolamento Edilizio, aventi attinenza con ciascuno di essi.

3.1.2_ Requisiti prestazionali degli edifici

3.1.2.1_ Compatibilità ambientale

Aria, acqua e suolo.

L'inquinamento ambientale rappresenta un fattore di degrado per l'ambiente e di serio pericolo per la salute. L'inquinamento ambientale è costituito dall'immissione di sostanze inquinanti nell'ambiente naturale (aria, acqua e suolo), causando gravi squilibri nell'ecosistema, danni spesso irreversibili, e conseguenze negative per la salute degli esseri viventi, piante e animali, uomo compreso. L'inquinamento ambientale può provenire da: gas, polveri, residui di combustione, liquidi, ma anche radiazioni elettromagnetiche, sostanze radioattive, rumori e vibrazioni.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

-
- sviluppo di gas tossici;
 - emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
 - emissioni di radiazioni pericolose;
 - dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
 - dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
 - scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
 - umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

3.1.2.2_ Efficienza energetica

L'efficienza energetica di un sistema rappresenta la capacità di utilizzare la minore quantità possibile di energia per soddisfare il fabbisogno. Vi sono due voci principali da considerare nel fabbisogno energetico: termico ed elettrico.

Il fabbisogno termico è dovuto principalmente alla necessità di riscaldamento degli ambienti abitativi ed alla produzione di acqua calda sanitaria. L'efficienza termica si raggiunge con strategie che interessano l'involucro che consentano di diminuire il consumo energetico sia nella fase estiva che in quella invernale. L'efficientamento termico potrà avvenire con l'utilizzo delle pompe di calore e caldaie a condensazione.

Il fabbisogno elettrico è dovuto all'illuminazione degli ambienti ed all'alimentazione delle utenze termiche. Per diminuire l'utilizzo delle fonti fossili il Regolamento del Comune di Guardiagrele favorisce l'utilizzo delle fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici e solari termici. L'efficientamento dell'illuminazione potrà avvenire con l'installazione delle lampade ad alta efficienza, che però non diminuiscano il senso dei luoghi. L'efficientamento massimo dovrà considerarsi nel caso degli impianti ad isola, cioè l'autoproduzione di energia elettrica e l'accumulazione dell'energia prodotta. La progettazione deve mirare alla scelta di un complesso di soluzioni utili a trasformare l'edificio in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia, quali: orientamento e forma dell'edificio, dimensionamento e distribuzione degli ambienti interni, scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive riguardanti principalmente l'involucro esterno, delle chiusure, delle partizioni interne ecc..

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Guardiagrele promuove i principi dell'architettura bio-climatica, per favorire un corretto uso del territorio comunale, la riduzione dei consumi energetici, l'utilizzo di energie rinnovabili, la salubrità degli ambienti interni e un equilibrio tra le esigenze dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente naturale.

3.1.2.3_ Efficienza idrica

L'acqua è un bene comune ai sensi dell'art.43 della Costituzione Italiana.

L'acqua è un bene primario per l'umanità ed è una risorsa rinnovabile per il nostro pianeta, da utilizzare con parsimonia per prevenire la scarsità idrica, l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la protezione e prevenzione dalle alluvioni.

Nel Regolamento Edilizio del Comune di Guardiagrele sono promossi l'approvvigionamento idrico autonomo, il trattamento per la potabilizzazione, il trattamento delle acque reflue secondo le normative vigenti.

3.1.2.4_ Materiali ecocompatibili

Il Regolamento Edilizio del Comune di Guardiagrele avvia l'introduzione di materiali che rispondano ai requisiti del Life Cycle Assessment (LCA) altresì definito dalla lettera hhhh) dell'art.3 del D.Lgs 50/2016, come la Valutazione del Ciclo di Vita di un prodotto. A livello europeo l'importanza strategica dell'adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all'identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all'interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all'interno dei Regolamenti Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel (Reg. 61/2010). Rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l'attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del "Life Cycle Thinking". Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita ("dalla Culla alla Culla"). A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040's in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede:

- la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'analisi (ISO 14041);
- la compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041);
- la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042);
- l'interpretazione dei risultati (ISO 14043).

La LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale, richiesta dall'art.68 del D.Lgs 50/2016, nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per l'affidamento di un appalto con i Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 24.12.2015.

3.1.2.5_ Emissioni e climalteranti

L'impronta climatica o *Carbon Footprint* (CF) è un indicatore ambientale dell'impatto che le attività umane hanno sui cambiamenti climatici.

Esprime l'ammontare totale di gas ad effetto serra emesso direttamente o indirettamente da un'attività, un'azienda, una persona, un evento o un prodotto, sia esso un bene o un servizio. Il Carbon footprint è connesso con l'effetto serra, causa principale del riscaldamento globale del pianeta ed è dovuto alla presenza in atmosfera di alcuni gas, denominati appunto gas serra, quali: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), ossidi di azoto (NO_x) e ozono (O₃). L'emissione di tutti questi gas, ma in particolare dell'anidride carbonica, è legata alle attività umane, essendo la CO₂ il

prodotto della combustione di combustibili utilizzati per le diverse attività antropiche: riscaldamento, impianti industriali, autotrazione, produzione di energia, ecc...

La misurazione dell'impronta ambientale, consente di conoscere quanta superficie in termini di terra e acqua (water footprint) la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Guardiagrele vuole avviare progressive azioni sistemiche per formulare politiche ambientali che consentano di orientare la scelta dei prodotti dei processi e delle attività delle fonti di energia utilizzate, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento che determina il buco dell'ozono.

3.1.2.6_ Riduzione dei rifiuti

Il concetto di economia circolare risponde alla necessità di sviluppo sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse del pianeta terra.

Finora l'economia ha funzionato con un modello "produzione-consumo-smaltimento", modello lineare dove ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a "fine vita". Per costruire edifici o fornire l'energia, si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, questi prodotti sono smaltiti come rifiuti. L'aumento della popolazione e il crescente benessere, tuttavia, spingono più che mai verso l'alto la domanda di risorse (con disponibilità in diminuzione)

La transizione verso un'economia circolare sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come "rifiuto" può essere trasformato in una risorsa. Per fare questo, i prodotti progressivamente da utilizzare dovranno essere progettati appositamente per inserirsi nei cicli dei materiali. I rifiuti residui dovranno progressivamente essere prossimi allo zero.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Guardiagrele ha la finalità di avviare nel settore dell'edilizia, la sensibilizzazione alla transizione verso un'economia circolare e sostenere nuove forme di prevenzione dei rifiuti, di progettazione eco- compatibile, di riciclo e riutilizzo dei materiali, riducendo nel contempo l'emissione di gas a effetto serra.

3.1.2.7_ Limitazione consumo del suolo

L'opacizzazione del suolo, determina la diminuzione di superfici destinate ad assolvere alla funzione fondamentale, di essere il più importante e grande grande filtro purificatore, delle sostanze gassose inquinanti l'atmosfera.

Nella comunicazione della Commissione Europea "*Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*" [COM(2011)571] uno specifico capitolo viene infatti dedicato a terra (Land) e suoli (Soils) nel quale è stato fissato un obiettivo molto ambizioso e di vasta portata per quanto comporta a livello urbanistico e territoriale: entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio, a scala europea e globale e il trend del consumo

di suolo dovrà essere sulla strada per raggiungere l'obiettivo del consumo netto di suolo zero (*no net land take*) nel 2050.

Nella pianificazione territoriale, dovranno trovarsi le modalità per avviare la limitazione del consumo di suolo, non impedendo in assoluto di occupare nuovo territorio, ma introducendo il saldo zero, de-sigillando o ripristinando ad usi agricoli o seminaturali aree di pari superficie in precedenza urbanizzate e impermeabilizzate.

Il Comune di Guardiagrele si impegna alla riduzione del consumo di suolo, introducendo nella pianificazione urbanistica e territoriale già espresso nella strategia Europa 2050, con l'obiettivo finale di disaccoppiare lo sviluppo urbano dal consumo di questa preziosa e irriproducibile risorsa. L'obiettivo del consumo di suolo zero sarà il motore di una nuova stagione di trasformazione urbana, fondata sulla riqualificazione dell'esistente e sul ridisegno del territorio urbanizzato, che non deve essere più considerato come un dato acquisito e irreversibile, ma come un corpo suscettibile di essere ridisegnato e ricucito secondo nuove e più funzionali orditure, in grado anche di recuperare i guasti di uno sviluppo passato, di carattere spesso incontrollato e disperso, rivelatosi alla fine inefficiente, energeticamente dissipativo ed oggi anti-economico.

3.1.3_ Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

a) S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

b) La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

c) I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;
- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;

-
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
 - adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

3.1.4_ Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.

3.1.4.1_ Criteri comunali per l'edilizia sostenibile

a) Il Comune di Guardiagrele promuove e sostiene il miglioramento della qualità urbana, la cura e il rispetto dell'ambiente, incentivando le opere di edilizia bio compatibile tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Benessere abitativo;
2. Contenimento dei consumi energetici;
3. Accumulo delle risorse idriche;
4. Recupero e riciclo delle acque grigie;
5. Adozione di tecniche di bioedilizia con l'uso di materiali biocompatibili;
6. Utilizzo dei prodotti LCA;
7. Piantumazione alberature;
8. Costituzione reti ecologiche.

b) I seguenti obiettivi sono perseguiti con tecniche di "progettazione "bioclimatica", con esse, si intendono quel complesso di soluzioni progettuali che intervengono a partire dal sistema ambientale in cui si colloca, sia nella scelta del sito, dell'orientamento, della forma, delle dimensioni e della distribuzione interna e sia nella scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive delle chiusure, delle partizioni interne, delle vetrate e dell'illuminazione esterna, per trasformare la costruzione in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia e di acqua.

c) Per benessere abitativo, può intendersi un insieme i condizioni che, in modo concorrente contribuiscono a determinare soddisfacenti condizioni di vivibilità, assicurando anche un contenimento degli impatti sull'ambiente, conseguibili, in particolare, attraverso:

1. Benessere termico;
2. Qualità dell'aria;
3. Idonea illuminazione;
4. Protezione dai rumori;
5. Protezione dai campi elettromagnetici;
6. Protezione dall'umidità del terreno.

d) Il contenimento dei consumi energetici viene ritenuto quale obiettivo essenziale strategico conseguibile, invece, a patto di limitare il consumo di energia fossile, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, attraverso una progettazione ispirata ai seguenti criteri:

1. Limitazione delle dispersioni di calore per trasmissione;
2. Impiego di tecnologie ad alta efficienza;
3. Sostituzione progressiva delle fonti fossili di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

-
4. Progettazione secondo i premessi criteri bio climatici;
 5. Progettazione della climatizzazione estiva in modo naturale, orientando l'edificio secondo l'asse elioteramico e con la realizzazione di "serre bioclimatiche";
 6. Protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali;
 7. Uso razionale delle risorse idriche.

e) Sono da ritenersi biocompatibili quei materiali e sistemi costruttivi che per le loro caratteristiche si presentano come idonei all'uso convenuto e durevoli nel tempo, quando ottenuti da materie prime rigenerabili o abbondantemente disponibili, ma anche se e quando prodotti con procedimenti sicuri, non inquinanti per l'ambiente e con l'utilizzo di poca energia non rigenerabile. Materiali bio compatibili, inoltre, sono anche e solo tutti quei materiali privi di sostanze tossiche ed inquinanti, salubri e sicuri per gli utilizzatori, lavorabili con tecniche sicure per i lavoratori, riciclabili e riutilizzabili o eventualmente smaltibili con metodi sicuri e non dannosi per l'ambiente.

f) Il Regolamento degli incentivi potrà stabilire forme premianti, proporzionate e correlate ai principi enunciati alla lettera a), che in ragione del punteggio eventualmente conseguito a seguito del raggiungimento (superamento) dei premessi obiettivi minimi, siano riconosciuti specifici incentivi economici (Oneri Concessori, fiscalità comunale, ecc..) secondo corrispondenti soglie di premialità.

g) Al solo fine esemplificativo, il Regolamento potrà fare riferimento alla valutazione dell'impiego di materiali e sistemi costruttivi biocompatibili:

1) Strutture

- Strutture orizzontali
- Strutture verticali portanti
- Strutture verticali non portanti

2) Energia

- Maggiore aumento dell'utilizzo dell'energia primaria di provenienza da fonti rinnovabili, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Maggiore aumento della classificazione energetica, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Utilizzo di strategie passive e per la migliore risposta dell'involucro e del benessere abitativo;
- Utilizzo, per la fase invernale, di vani predisposti per l'accumulo del calore e il suo utilizzo finalizzato alla diminuzione dell'uso di energia di riscaldamento.

3) Acque

- Impianto di fitodepurazione o di sub irrigazione
- Erogatori a riduzione di portata
- Cisterne per la raccolta dell'acqua piovana per uso non potabile
- Casette w.c. a doppio pulsante
- Presenza di rete duale per acque grigie

4) Piantumazioni esterne

- Utilizzo di piante adatte al luogo con spiccate caratteristiche idrofile e che non necessitano eccessivo impiego di fertilizzanti e fitofarmaci;
- Utilizzo di pavimentazioni permeabili come ghiaietto, masselli forati, pavimenti in

-
- pietra naturale a giunti larghi, selciato, ecc.;
 - Utilizzo di piantumazioni a foglia caduca, utilizzate ad integrazione della strategia tesa a diminuire l'impatto diretto del raggio solare nella fase estiva;

5) *Finiture*

- Rivestimenti
- Pavimenti
- Intonaci
- Pitture
- Trattamenti
- Collanti e leganti
- Coibentazioni
- Impermeabilizzazione

6) *Materiali fonoassorbenti*

- Miglior isolamento acustico, con l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente

h) Per poter usufruire delle premialità, i soggetti proponenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale con la quale si richiede l'accesso agli incentivi.

i) Il Professionista incaricato della progettazione dovrà presentare una relazione preliminare con la descrizione dei sistemi costruttivi, delle tecnologie e dei materiali impiegati, illustrare con appositi elaborati grafici, tabelle dimostrative che esplicitino con sufficienti argomentazioni oggettive il raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziata.

j) La fine dei lavori dovrà essere corredata da perizia tecnica giurata del tecnico incaricato, da elaborati grafici che attestano la conformità delle opere alle linee guida di cui sopra, da documentazione fotografica realizzata in corso d'opera, da certificazioni e/o schede tecniche dei materiali.

k) Il Direttore dei Lavori ed il proprietario dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite al progetto che ha ottenuto gli incentivi ed eventuali giustificate modificazioni che dovranno comunque essere sempre in sintonia con le scelte ed i criteri bio ecologici.

l) L'applicazione dell'incentivo resta subordinato alla verifica di compatibilità delle soluzioni adottate con i vincoli di tutela eventualmente incidenti sugli immobili oggetto d'intervento, con particolare riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un'analitica relazione a firma del progettista.

m) Gli ulteriori incentivi fiscali o volumetrici, previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, sono cumulabili con i presenti incentivi previsti dal Regolamento Edilizio.

3.1.4.2_ Incentivi statali e regionali per la rigenerazione urbana

a) La Rigenerazione urbana, sia di iniziativa statale che regionale, è basata sulla “moneta urbanistica”, costituita da premialità in termini di cubatura extra, ritenuta necessaria per muovere l’interesse del settore edilizio.

b) I premi volumetrici concessi dalle vigenti legislazioni statali e regionali, condizionati a specifiche condizioni, sono cumulabili con gli incentivi del presente Regolamento Edilizio.

c) La riduzione degli oneri concessori, determinati dall’applicazione degli incentivi comunali, non sono computabili per i contributi da riconoscere alla Regione Abruzzo, in applicazione delle legislazioni derogatorie.

3.1.5_ Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

a) Il Radon è un gas inodore e incolore molto nocivo alla salute, costituendo, fra l’altro, la sorgente più importante di radiazioni negli edifici, essendo molto pericoloso se inalato. Il radon, qualora presente nell’area di sedime, viene aspirato dall’edificio per “effetto camino” e può rimanere imprigionato al suo interno accumulandosi in concentrazioni pericolose. Dal suolo e dai materiali da costruzione, il radon si diffonde nell’atmosfera e si trasforma spontaneamente in altre sostanze radioattive tali da nuocere gravemente alla salute

b) In assenza di una legislazione nazionale il riferimento è:

- la Direttiva Radon dell’EURATOM (Agenzia Europea per l’Energia Atomica) n. 59 del 5 dicembre 2013 che abroga le precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. La Direttiva 59/13, tra l’altro, ha imposto agli stati membri dell’Unione Europea, il recepimento negli ordinamenti nazionali, la data del 6 febbraio 2018, quale termine ultimo per la redazione di specifici Piani Nazionali Radon;
- il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, a recepimento della Direttiva CEE 1988 del 21 dicembre 1988, richiede che i materiali da costruzione non debbano emettere sostanze pericolose, tra le quali è anche compreso il gas Radon, senza l’indicazione di limiti numerici e risultando, di fatto, inapplicabile.
- Delibera di Giunta Regionale del 14.09.2020 n.552 “*Piano Regionale di Prevenzione 2014- 2019 - Azione 15 del Programma 9 recante "Ambiente e Salute" – Adozione Linee Guida regionali per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile, ecosostenibile e orientati al contenimento del rischio Radon*”.

c) Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano.

d) Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, il progetto edilizio sarà corredato di un’apposita relazione, a firma congiunta del progettista, contenente i dati richiesti per la presenza del gas radon con allegate le misurazioni effettuate da organismi riconosciuti previamente abilitati.

e) Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione di sicurezza:

- sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
- ventilazione naturale o forzata del vespaio;
- ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
- estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
- depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
- depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
- ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

f) Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III-bis del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 230 e ss.mm.ii.

3.1.6_ Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale. Norme comuni

a) Le seguenti regole, sono integrative di quelle statali e regionali e sono da intendersi adeguate dinamicamente all'aggiornamento legislativo delle normative di settore. Eventuali contrasti sono risolti a favore della norma più limitativa.

b) Per gli edifici residenziali, uffici, studi professionali, ambulatori e commerciali, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e per il conseguimento della agibilità, su edifici costruiti antecedentemente al 5 luglio 1975, è applicabile la norma contenuta nel primo comma dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975.

c) Per altezza minima interna, nel caso di volte o solai inclinati, si intende l'altezza media ponderata (volume/superficie) da garantire per singolo locale.

d) Nei locali interrati, per evitare inconvenienti di carattere igienico sanitari, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque.

e) I piani seminterrati possono essere abitabili e commerciali, a condizione che l'altezza minima netta sia di mt. 2,70 e il piano di pavimento dei locali risulti interrato per una quota non superiore a ml. 2,00 dal piano di sistemazione esterna del terreno.

f) Nelle nuove costruzioni sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo. Quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si rendessero visibili in futuro dovranno:

-
- ove possibile i bagni dovranno essere posti all'interno;
 - i tubi di scarico a vista dovranno essere schermati con incassi alla muratura oppure con il posizionamento di scatolare metallico o in laterizio o simile e la finitura dovrà essere in corten, in grigio antracite, testa di moro, lo stesso colore del fabbricato quando questo non sia in pietra o muratura a vista.

L'ottemperanza all'adeguamento dell'occultamento dei tubi di scarico, dovrà avvenire al momento dell'esecuzione di lavori che interessino l'intera facciata.

g) I tratti di pareti corrispondenti a bagni e le pareti della cucina che ospita gli impianti di scarico del lavandino, devono avere lo spessore minimo di 12 cm ed essere protetti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

h) Per gli ambienti dotati di agibilità conformati a titoli legittimi, alla data di approvazione del presente Regolamento Edilizio, lo stato di fatto si considera legittimato.

i) Per consentire il conseguimento dell'agibilità per i locali trasformati nella destinazione d'uso abitativa con l'applicazione di normative derogatorie, l'altezza, le superficie e la dimensione delle finestre, dovranno essere messe in relazione tramite l'applicazione del "cubo d'aria". Il cubo d'aria, in applicazione dei parametri indicati dalla UNI 10339/1995, è la quantità necessaria di ricambio d'aria per ogni ora ad una persona perché il tasso di CO2 non superi il limite di 1 per 1000.

Si calcola mediante la seguente formula $C=K(m-q)$ ove:

C= cubo d'aria

K= CO2 eliminata con la respirazione espressa in l/h

m= concentrazione di CO2 da non superare

q= CO2 contenuta nell'aria esterna (3 per 1000)

Si stabilisce per la residenza:

il valore K = 30 l/h CO2

il valore m = 1. Può essere abbassato ulteriormente se si desidera una qualità dell'aria migliore.

il valore q = 0,3

esempio

$$C = 30 / (1 - 0,3) = 42 \text{ mc/h}$$

Il calcolo dei ricambi d'aria è stabilito con la seguente formula $R= N \times C/Ca$

R= numero ricambi d'aria

N= numero di persone previste nell'ambiente interessato

C= cubo d'aria individuale

Ca= cubatura del locale

Per risultati che determinano un numero di ricambi con decimali, si approssima in aumento.

Per normativa derogatoria si intende esclusivamente opere che siano interessate dalla L.R. 40/2017, dalla L.R. 10/2011 e dalle leggi dei Condoni Edilizi e per

i fabbricati ricadenti in centro storico, come perimetrato nel vigente PRG, con strutture in murature portanti per le quali non è possibile eseguire opere che ne pregiudichino la stabilità. È applicabile agli edifici esistenti da prima del DM n.75 del 05/07/1975. È esclusa l'applicabilità del "cubo d'aria" alle nuove opere.

Nel caso di cambio d'uso e/o di ristrutturazione edilizia, così come definita dalla legislazione statale, sarà obbligatorio adeguarsi alle normative igienie sanitarie vigenti.

3.1.6.1_Locali di abitazione

a) Per unità residenziali si intendono quelli individuati dall'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale n°850 del 28.12.2017 al Gruppo A della Circolare del Ministero delle Finanze n°134 del 6 luglio 1941.

b) I requisiti dei locali di abitazione dovranno rispettare le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 e gli artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975.

Caratteristiche degli ambienti dei locali di abitazione

a) Gli alloggi devono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una stanza da letto, da una cucina o da un angolo cottura con tinello e da un bagno con almeno un lavabo, vaso e vasca o piatto doccia.

b) Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato.

c) Ogni alloggio deve essere munito di servizi igienici.

d) Nel solo caso di ristrutturazione e nuova costruzione, i servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina, ma tramite un locale antibagno con un lato minimo di almeno m 1,10.

e) Si definisce lavanderia il locale senza vaso, bidet e vasca o doccia.

f) Si definisce angolo cottura, uno spazio, ancorchè delimitato con tramezzi, nel quale è possibile svolgere solo la funzione di cucinare e può essere con finestra o senza.

g) Si definisce cucina l'ambiente attrezzato per la preparazione e la cottura delle vivande, che deve essere dotato di sistema di espulsione dei fumi e degli odori, secondo la vigente normativa.

h) I locali interrati non possono essere adibiti a residenza e pertanto saranno utilizzabili come vani di servizio. È possibile realizzare bagni.

i) Negli edifici unifamiliari e in quelli ad essi tipologicamente assimilabili (ville bifamiliari e case a schiera), gli ambienti a piano seminterrato, collegati attraverso scala interna all'unità immobiliare del piano rialzato, possono essere destinati alla funzione abitativa a condizione inderogabile che:

- i locali abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) rispettino i requisiti dimensionali (altezze e superfici), previsti dalle norme sovraordinate e dal presente

-
- regolamento;
- siano dotati di finestre apribili, con punto di comando ad altezza d'uomo, aventi altezza (da davanzale ad architrave) non inferiore a 50 cm e superficie finestrata apribile almeno pari a ad 1/8 della superficie del vano;
 - che siano protetti perimetralmente da intercapedine aerata o confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.).

j) Per l'agibilità dei piani seminterrati, devono essere soddisfatte tutte le condizioni relative all'aereazione e alle dimensioni.

Superfici degli ambienti dei locali di abitazione

a) I locali di abitazione devono avere le superfici minime secondo le vigenti disposizioni:

- l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28;
- l'alloggio per due persone, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 38;
- per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi;
- le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona;
- le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 14, se per due persone;
- ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

b) Oltre quelli stabiliti per legge, i seguenti locali devono avere la superficie minima:

- studio: mq 8
- tinello con angolo cottura: mq 9
- cucina-pranzo: mq 14
- angolo cottura: mq 5

c) Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di cui alla lettera c) dell'art.10 del D.P.R. 380/2001, i corridoi devono avere la larghezza minima di m 1,10 fatte salve normative di settore sovraordinate.

Altezza netta minima dei locali di abitazione

a) L'altezza minima interna per i locali abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.), misurata secondo la definizione uniforme, non deve essere minore di mt 2,70. Per i fabbricati oltre i 1.000 mt slm, l'altezza minima interna non deve essere minore di 2,55.

b) Per i vani accessori in genere: corridoi, ingressi e disimpegni in genere, ripostigli, bagni e antibagni, lavanderie, tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.

c) Per i sottotetti abitabili, cioè computati nella superficie edificabile, l'altezza media ponderata (volume/superficie) minima utile è di m 2,70. Nel caso di tetto con struttura in travi lamellari il volume è misurato alla perlina nel caso di travi con interasse > 80cm. In nessun punto dell'unità immobiliare l'altezza può essere inferiore a m 1,80.

d) I soppalchi, come definiti nell'Allegato A, non possono avere una superficie superiore al 50% della superficie sottostante.

e) L'altezza degli ambienti sottostanti e soprastanti ai soppalchi, per essere considerati abitabili, non deve essere inferiore a mt. 2,10.

f) Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni che interessino anche le scale, l'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

g) La conservazione di minori altezze, su locali ad uso residenziale, è consentita solo su edifici esistenti e regolarmente realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 5.7.1975.

Aerazione e illuminazione dei locali di abitazione

a) I locali ad uso abitativo (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.), devono essere dotati di aereazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni.

b) La superficie finestrata apribile, che garantisca l'illuminazione e l'aerazione deve essere almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale illuminato. Su fabbricati esistenti in muratura o pietrame portante, ove non sia possibile per motivi strutturali, oppure i costi siano incongrui con il tipo di intervento, da dimostrare con specifica relazione, è possibile derogare fino al requisito minimo di 1/10 della superficie di pavimento del locale illuminato.

c) Tutti i locali di abitazione, non possono prendere luce ed aria dalle scale.

d) Solo i disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti principali per abitazione, possono prendere luce e aria da spazi esterni, non prospettanti su pubbliche vie, come ad esempio i "cortili".

e) I corridoi ed i locali di disimpegno devono essere dotati di una finestra propria se di superficie superiore a mq 15.

f) Ai fini del rispetto dei requisiti normativi riguardanti l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti di abitazione, compresi i bagni, possono essere conteggiati anche i lucernai apribili, per un massimo del 50% della superficie illuminante.

g) È ammesso l'angolo cottura (privo di spazio pranzo) di superficie minima di 5 mq a condizione che sia dotato di finestra apribile di superficie non inferiore a 1,00 mq.

h) Sono inoltre ammessi angolo cottura privi di aerazione naturale purché dotati di idoneo impianto di aspirazione forzata di fumi e vapori e connesse ad uno spazio pranzo o soggiorno, dotato di idonea aerazione naturale, con un varco o porta, di larghezza almeno pari a 1,40 m.

i) I bagni, se non dotati di un idoneo sistema di aerazione artificiale, devono avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 di quella del locale, con un minimo di 0,50 mq.

j) I bagni laddove non fruiscano di ventilazione naturale, devono essere dotati di

un impianto di aspirazione meccanica che deve assicurare il numero di ricambi d'aria, secondo normativa vigente.

k) I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, devono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche devono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

3.1.6.2_ Uffici, studi, ambulatori

a) Le destinazioni d'uso sono da inquadrare rispetto a quelle individuate dall'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale n°850 del 28.12.2017 al Gruppo A della Circolare del Ministero delle Finanze n°134 del 6 luglio 1941. 7.

b) All'interno di un appartamento destinato a residenza, è possibile utilizzare parte di esso a studio professionale, alla condizione che non vengano meno i requisiti dei locali ad uso abitativo e dei servizi.

Caratteristica degli ambienti

a) I piani seminterrati possono essere utilizzati come uffici, studi professionali, ambulatori, a condizione che l'altezza minima netta sia di mt. 2,70 e il piano di pavimento dei locali risulti interrato per una quota non superiore a mt. 2,00 dal piano di sistemazione esterna del terreno.

b) Fatte salve specifiche normative di settore, l'uso del piano seminterrato, può essere autorizzato alle seguenti ulteriori condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
- il pavimento deve essere impermeabile;
- ove possibile, i muri devono essere protetti efficacemente contro l'umidità del suolo, con una intercapedine ventilata e fognata, oppure confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.).

c) Ogni ufficio, studio, ambulatorio, deve essere munito di servizio igienico per uso privato.

d) I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali ove si svolge l'attività, ma tramite un locale antibagno o disimpegno, che abbia il lato minimo di almeno m 1,10.

Superfici degli ambienti di ufficio, studio, ambulatorio

a) I locali devono avere le superfici minime:

- L'ufficio e/o lo studio, devono avere una superficie non inferiore a 8 mq;
- l'ambulatorio deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi (bagno e sala di aspetto), non inferiore a mq 28;

b) I locali interrati non possono essere adibiti a uffici, studi professionali, ambulatori e pertanto saranno utilizzabili come vani di servizio.

Altezza netta minima

- a) Nei locali destinati ad ufficio, studio e ambulatorio (con esclusione dei locali accessori), l'altezza netta minima è pari a 2,70 m.
- b) Per i vani accessori in genere: corridoi, ingressi e disimpegni in genere, ripostigli, bagni e antibagni, tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.
- c) Nel caso di ufficio, studio e ambulatorio, posti in locali con solaio inclinato, l'altezza media ponderata (volume/superficie) minima utile è di m 2,70. In nessun punto dell'unità immobiliare l'altezza può essere inferiore a m 2,10.
- d) I soppalchi, come definiti nell'Allegato A, non possono avere una superficie superiore al 50% della superficie sottostante.
- e) L'altezza degli ambienti sottostanti e soprastanti ai soppalchi, per essere considerati abitabili, non deve essere inferiore a mt. 2,10.
- f) Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni che interessino anche le scale, l'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.
- g) La conservazione dei requisiti igienico-sanitari, su locali ad uso uffici, studi e ambulatori, è consentita solo su edifici esistenti e regolarmente realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 5.7.1975.

Aerazione e illuminazione

I locali ad uso ufficio, studi professionali e ambulatorio, devono rispondere alle stesse condizioni dei locali di abitazione.

3.1.6.3_ Locali commerciali

- a) Per unità commerciali si intendono quelli individuati dall'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale 28.12.2017, n.850 del al Gruppo C della Circolare del Ministero delle Finanze 6 luglio 1941, n.134 del.
- b) I locali commerciali rispondo alle normative di settore, tra cui il Testo unico del commercio di cui alla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (BURA Speciale n°77 del 13 agosto 2018) come modificata dalla L.R. 24.08.2018, n.30 del nel testo in vigore.
- c) Sono fatti salvi gli atti autorizzativi validi già rilasciati.
- d) L'adeguamento alle presenti norme è obbligatorio in caso di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, come definite nel DPR 380/2001 testo in vigore.
- e) Non sono stabilite superfici minime di vendita.
- f) I locali destinati a laboratori, officine, palestre, sale convegni, etc..., devono avere un'altezza utile ponderata (V/mq) minima di mt 3, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi o regolamenti specifici, che pongono limiti di altezza superiori.
- g) I locali destinati a negozi o ristoranti devono avere un'altezza minima interna di

mt 2,70.

h) È possibile, su edifici esistenti realizzati prima del 5 luglio 1975, che l'altezza interna esistente sia di 2,50, garantendone il ricambio d'aria con il metodo di calcolo del cubo d'aria.

i) Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere conforme alle normative sovraordinate, tra le quali quelle delle Norme Tecniche della sicurezza al fuoco, ai requisiti igienico sanitari, ai requisiti della sicurezza dei lavoratori, ecc....

j) I locali a piano interrato o al piano seminterrato, destinati a locali aperti al pubblico, ristoranti, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato alla condizione che:

- siano garantite tutte le misure di sicurezza disposte dalle vigenti normative;
- l'altezza utile sia di almeno mt 2,70;
- sia garantito idoneo impianto di aereazione e condizionamento dell'aria;
- ottenga l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008;
- siano garantite le misure di prevenzione dell'umidità, identiche ai locali abitativi nei piani interrati.

k) I locali interrati possono essere adibiti a ristoranti, palestre private per esercizio fisico e sale convegni, alla condizione che siano conformi alle destinazioni d'uso della zona di PRG e delle altre normative di settore.

l) Nei locali ove non vi è consumo del prodotto, dovrà essere presente un solo bagno, che potrà essere utilizzato dal personale. Dovrà essere costituito da antibagno, che fungerà da spogliatoio e da bagno con lavabo e vaso.

m) Nei locali ove vi è consumo del prodotto, dovranno essere presenti:

- fino a mq 50 di superficie di consumo, deve essere garantita almeno la presenza di un bagno per disabili con disimpegno;
- da mq 51 a mq 100, deve essere garantita almeno la presenza di un bagno per disabili con disimpegno e di un (1) altro bagno, dotati di antibagno, singolo o accorpato, con almeno il vaso e un lavandino;
- da mq 101 e oltre, deve essere garantita almeno la presenza di un bagno per disabili con disimpegno e di due (2) bagni dotati di antibagno, singolo o accorpato, con almeno il vaso e un lavandino;
- in tutti i casi, per il personale, dovrà essere garantito almeno un antibagno, che fungerà da spogliatoio e un bagno con lavabo e vaso. Sono fatte salve normative;

n) nei bar ove non vi sia la permanenza prolungata delle persone, non vi è l'obbligo del bagno per il pubblico, ma solo quello per gli addetti;

o) I locali commerciali devono essere dotati di aereazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni.

p) La superficie finestrata apribile, che garantisca l'illuminazione e l'aerazione naturale deve essere almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale illuminato.

q) Per i locali nei quali non sia possibile garantire l'illuminazione e l'aerazione naturale, dovranno essere dotati di adeguati idonei impianti di aereazione e condizionamento dell'aria.

r) Per superficie finestrata si intende quella definita da finestre e/o porte finestre non opache. Le superfici opache vengono considerate ai soli fini dell'aereazione e non dell'illuminazione.

3.1.6.4_ Edifici ad uso rurale

a) Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo, identificato dallo strumento urbanistico generale, la cui edificazione è stabilita con Legge Regionale e NTA del PRG.

b) Sono edifici ad uso rurale, le unità abitative e gli annessi agricoli.

Locali di abitazione nelle case rurali

a) Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione di cui all'art. 3.1.6.1.

b) Sono vietate le comunicazioni interne tra le stalle, magazzini, rimesse agricole e le abitazioni, anche attraverso scale e passaggi chiusi, anche se con infissi.

Annessi agricoli

I locali di depositi dei prodotti agricoli devono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita.

Stalle

a) Gli edifici destinati a ricovero degli animali devono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione.

b) Gli edifici destinati a ricovero degli animali, devono avere una altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne di ventilazione) ed illuminate.

c) Gli edifici destinati a ricovero degli animali devono garantire il ricambio d'aria con finestre a vasistas. Finestre e canne di ventilazione devono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti. L

d) Gli edifici destinati a ricovero degli animali devono rispettare le normative del benessere animale.

e) Il pavimento deve essere realizzato con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli dei reflui, da immettere in pozzetti impermeabili raccordati e confluenti in fosse di raccolta e smaltiti secondo la normativa di legge. Le pareti devono essere facilmente pulibili fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento. Il pavimento e il soffitto devono essere facilmente pulibili.

-
- f)** Le mangiatoie devono essere realizzate con materiale facilmente lavabile.
 - g)** Gli abbeveratoi devono essere alimentati da acqua potabile.
 - h)** Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame devono essere allontanati e portati negli appositi letamai o sparsi direttamente sul terreno, secondo la normativa vigente. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni del R.D. n. 1265/1934 e degli altri Enti, impartite di volta in volta.
 - i)** Si rimanda all'art.72 della L.R. n.18/83 e successive modifiche ed integrazioni, la distanza minima degli edifici per ricovero di animali dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal P.R.E., nonché dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo.

Letamai

- a)** Vanno costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e devono distare non meno di m 30 da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie. La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in sei mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.
- b)** I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, devono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili, in modo da non inquinare la falda
- c)** L'installazione di serre di coltura non mobili, è consentita a condizioni stabilite nella legislazione regionale di cui all'art.72 della Legge Regionale n°18 del 1983 nel testo in vigore. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale e smontabili.

Altre attività agricole

Nell'ambito dinamico della multifunzionalità agricola, le altre attività consentite, sono l'agriturismo, le fattorie didattiche, le residenze di campagna, l'agricampeggio e le altre attività, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

3.1.6.5_ Altri locali

- a)** Le autorimesse, le cantine, i depositi ed i magazzini di attività produttive, non possono avere un'altezza utile inferiore a m 2,40.
- b)** I depositi ed i magazzini di prodotti deteriorabili, devono essere dotati di aereazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni.
- c)** La superficie finestrata apribile, dei depositi ed i magazzini di attività produttive, deve essere almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale illuminato.
- d)** Per i depositi ed i magazzini di prodotti deteriorabili, nei quali non sia possibile garantire l'illuminazione e l'aerazione naturale, dovranno essere dotati di adeguati idonei impianti di aereazione e condizionamento dell'aria, in relazione ai prodotti contenuti.
- e)** I depositi ed i magazzini di prodotti deteriorabili, devono avere:

-
- pareti trattate con intonaco civile e tinteggiatura;
 - i depositi o magazzini di derrate alimentari devono avere le pareti intonacate e tinteggiate con materiale liscio impermeabile e lavabile;
 - i pavimenti devono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, o in altro materiale liscio duro o compatto e facilmente pulibile;
 - per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate devono essere muniti di canale scaricatore idraulico allacciato alla fognatura.

f) I garage possono non avere finestre.

3.1.6.6_ Altri edifici

a) Gli edifici produttivi e di spettacolo devono essere conformi alle vigenti normative e solo in caso di assenza le regole del presente Regolamento Edilizio potranno essere poste a riferimento.

b) Per gli edifici speciali (caserme, ospedali, scuole, ecc...), si applicano le norme vigenti caso per caso.

3.1.7_ Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

a) Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente.

b) Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture.

c) Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

d) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:

- i pergolati, i gazebo e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
- le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
- coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta.

e) Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia per quanto attiene al volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.

f) In allegato all'istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata. Il calcolo della linea vita dovrà inoltre essere depositata al Genio Civile.

g) Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.

h) Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d'ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

i) Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti.

3.1.8_ Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

a) La materia inerente le prescrizioni relative alle sale da gioco e, inoltre, tutto quanto si riferisca a regolamentazione, limitazione e controllo dell'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e per la raccolta della scommessa è disciplinata sul territorio nazionale dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS - testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, oltre che da seguente e più specifica normativa anche recente ed, inoltre, a livello regionale, da quanto previsto dalla apposita L.R. 7 dicembre 2020 n. 37.

b) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i Regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica edilizia vigente.

c) Il locale adibito a sala da gioco deve, in ogni caso, rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.

d) Gli adempimenti per l'esercizio di sale pubbliche da gioco relativi ad apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie, il cambio di titolarità ed il rinnovo dell'autorizzazione, sono sempre subordinati all'ottenimento dell'Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., della L.R. n. 40/2013 nonché della Sezione I punti 84 e 85 dell'All. "A" del D. lgs. n. 222/2016.

e) La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, come per ogni altra richiesta inerente attività che interessano imprese ed esercizi commerciali, è inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP. Tutta la

corrispondenza verrà gestita dal SUAP tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto richiedente.

f) Alla domanda compilata in tutte le sue parti, devono essere allegati:

- relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- relazione sulla dotazione dei servizi igienici, ove necessario e come disciplinato dal presente Regolamento Edilizio;
- dichiarazione del tecnico incaricato, sul modello predisposto, della destinazione d'uso dei locali e della loro agibilità;
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia e ove previsto documentazione comprovante l'installazione di impianto di video sorveglianza;
- (nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi) relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- dichiarazione del possesso dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli di tutti gli apparecchi da divertimento ove previsti;
- certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- documentazione attestante il rispetto della normativa sull'impatto acustico;
- autocertificazione attestante la diversificazione dell'offerta di gioco ai sensi del decreto interdirettoriale AAMS del 27.10.2003, ove prevista.

g) Ove riconducibile al presente articolo, si applica la Circolare del 19 marzo 2018 del Ministero degli Interni.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

3.2.1_ Strade

a) La realizzazione di strade carrabili, dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali statali e regionali per la realizzazione della viabilità.

b) Ai fini del presente articolo, per strade private di uso pubblico, si intendono quelle così definite a seguito dell'applicazione di una convenzione stipulata tra la P.A. e il privato.

c) La segnaletica deve essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri. E' consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

d) Ai fini del presente articolo e per il calcolo delle distanze, per strada si intende la sede carrabile e i marciapiedi.

e) La costruzione di strade private ad uso pubblico è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere:

-
- alla pavimentazione;
 - alla manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - all'illuminazione, nei casi previsti.

f) Nelle nuove costruzioni, le strade a uso pubblico, a servizio di residenze o attività produttive, devono rispettare la legislazione in materia e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

3.2.2_ Portici

a) Nelle zone in cui è prevista la edificazione su pilastri liberi (detta "a pilotis") i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L'altezza libera dei "pilotis" non potrà essere inferiore a m. 2,40.

b) Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti e identici per tutti i lati.

c) L'altezza libera dei portici, aperti al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 3. L'Autorità comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento.

3.2.3_ Piste ciclabili

a) Il Comune di Guardiagrele favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili in coerenza con le disposizioni:

- Legge Regionale Abruzzo n. 8/2013, *Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica*, che prevede la redazione di uno specifico *Piano Regionale della Mobilità Ciclistica*;
- Legge 14.01.2018 n. 2, *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*;

b) Con visione strategica, il Comune di Guardiagrele, tenendo conto degli obiettivi specifici fissati dalla legislazione vigente e le regole tecniche, potrà individuare gli itinerari ciclabili da realizzare sul territorio comunale.

c) I contenuti specifici relativi alla mobilità ciclabile trovano riferimento alla macro scala regionale, con il Documento di indirizzo strategico adottato dalla Regione Abruzzo con DGR 9 febbraio 2018, n.71 redatto e coordinato dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi dell'Adriatico "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

d) Nel caso di pista ciclabile, isolata e non laterale ad una sede stradale, i

fabbricati dovranno essere realizzati a non meno di 5 mt dal ciglio della carreggiata. I recinti dovranno essere realizzati secondo la normativa stabilita dal Nuovo Codice della Strada, in rapporto alla zonizzazione stabilita nel PRG.

3.2.4_ Aree per parcheggio

a) Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione della aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

b) Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.

c) Le superfici di tutti i parcheggi, pubblici o privati, dovranno garantire la permeabilità delle acque piovane. A tale scopo si dovrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti, tipo erborella, asfalto drenante, ecc..

d) Ai margini delle aree a parcheggio ad uso pubblico e delle aree a verde pubblico, è consigliata la realizzazione un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente.

e) Gli spazi per parcheggi ad uso pubblico e/o privato ad uso pubblico, includono gli spazi per la sosta dei veicoli (minimi mt. 2 x 5) ciascuno quelli necessari alle manovre per l'accesso e la distribuzione dei veicoli. Nel caso di sosta longitudinale o trasversale le dimensioni minime saranno mt (2,30x5) ciascuno.

f) I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi, devono essere indicati negli elaborati presentati nelle procedure della formazione del titolo edilizio.

3.2.5_ Piazze e aree pedonali

a) Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

b) I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico.

c) Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

d) I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.

e) Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile

3.2.6_ Passaggi pedonali e marciapiedi

- a) Accessibilità, sicurezza e identità.
- b) In centro abitato, tutte le strade comunali di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- c) I marciapiedi devono essere lastricati con materiale antisdrucchiolevole.
- d) Al fine di costituire una identità territoriale, è consigliato l'utilizzo dei materiali di seguito riportati
- e) La pavimentazione dei marciapiedi dovrà essere di norma con materiale naturale (pietra, marmo, travertino, legno) o laterizio. Il cordolo in pietra di colore chiaro.
- f) Nel caso che gli spazi di passaggio prospettino su aree sottostanti ad un livello superiore a cm 50 è consigliata l'adozione di parapetti o di altri tipi di protezione.
- g) Il Comune provvede, con risorse proprie, con finanziamenti o di partenariato privato, a sistemare i marciapiedi e in genere tutti i percorsi pedonali pubblici, posti in fregio a spazi comunali.
- h) L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- i) Nel caso di marciapiedi sopraelevati più di cm 2,5 dal piano stradale devono essere predisposte adeguate rampe di raccordo per agevolare l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- j) I marciapiedi lungo le strade dei nuovi insediamenti, ove possibile, non devono avere una larghezza inferiore a mt 1,50 e dislivello non superiore a cm 18 e pendenza massima non superiore all'8%.
- k) I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui alla lettera a), ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- l) Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%.
- m) E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

3.2.7_ Passi carrai ed uscite per autorimesse

- a) L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente

proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

b) L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della stessa viabilità ed è subordinata al rispetto delle norme fissate dal PRG per ciascuna categoria di strade.

c) I passi carrai e le uscite dalle autorimesse (sia pubbliche che private), d'immissione sulla viabilità pubblica o su passaggi pedonali, devono essere opportunamente segnalati per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.

d) L'uscita e l'ingresso ai passi carrai deve garantire la pubblica incolumità, con una adeguata visibilità.

e) Le uscite da autorimesse interrato o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%.

f) Per rampe non rettilinee, la pendenza dovrà essere inferiore al 20%.

g) Tutte le rampe devono terminare almeno 3 mt prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi pedonali d'uso pubblico (es. marciapiedi, porticati) per consentire la sosta del veicolo prima dell'immissione.

h) Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e devono essere fornite, almeno da un lato, di un corrimano posto all'altezza di mt 0,90 dal piano di calpestio.

i) Le rampe non possono avere larghezza inferiore a mt 2,50 se rettilinee ed a mt 3,50 se in curva (indicativamente per le autovetture il raggio è di mt 5-6 e per gli autocarri è di mt 9-10). Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a mt 5 e a mt 6 per le autorimesse di dimensioni superiori a mq 2.000 o pubbliche.

j) L'uscita dai passi carrai verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

k) Gli accessi carrai esistenti che non rispondono ai requisiti di cui alle lettere precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto. Nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicano il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità.

l) L'esecuzione dell'accesso carrai e/o la sua rimozione in caso di rinuncia è posta a carico del richiedente, che ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

3.2.8_ Chioschi/dehors su suolo pubblico

a) Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

b) Il presente articolo si applica a tutto il territorio comunale

c) Ai fini del presente regolamento per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

d) Fatta salva la composizione di cui alla lettera b), il dehors può essere:

- Aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
- Delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- Coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui alle successive lettere;

e) Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

f) Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

g) L'elemento di arredo “dehors”, come sopra definito, deve essere caratterizzato da “precarietà e facile rimovibilità” e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

h) Gli elementi costitutivi dei “dehors”, di cui alla precedente **lettera f)**, sono classificati come di seguito indicato: Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

- Elementi complementari per il “dehors” aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 3 metri, dotata o meno di sostegni;
- Elementi complementari per il “dehors” delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;
- Elementi complementari per il “dehors” coperto: manufatto con caratteristiche di cui alla successiva lettera h);
- Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

i) Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un “dehors”, deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo e la relativa concessione di occupazione dello stesso.

j) In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il “dehors” venga installato nell’ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

k) I dehors devono essere installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L’occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione.

l) Nel caso di occupazioni di suolo nell’ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L’installazione di strutture tipo “dehors coperto” su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta al nulla osta dei competenti uffici comunali in materia di viabilità e patrimonio.

m) Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall’intersezione non deve essere comunque inferiore a 6 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di 6 metri potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

n) Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall’art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

o) Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici. Sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell’istanza.

p) Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune di Guardiagrele.

q) Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura

comunale.

r) Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

s) Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

t) Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

u) In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

v) E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

w) All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

x) Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

y) Gli elementi di arredo denominati “dehors” di tipo coperto, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq. 30 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Tale superficie massima può essere incrementata di un ulteriore 50% qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il dehors venga installato su area pedonale ed in aderenza all'edificio che ospita l'attività di somministrazione;
- l'estensione del dehors sulla parete esterna corrisponda a quella del locale interno. Ferma restando tale superficie massima, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

z) La struttura del “dehors” di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni

cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il “dehors” può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.

aa) Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. L'altezza massima dei “dehors” di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.

bb) All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

cc) Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere il preventivo nulla osta vincolante da parte dell'Area Servizi Tecnici a cui potrà seguire, nel caso di occupazione di suolo pubblico o d'uso pubblico, la richiesta di concessione di suolo da inoltrare al competente ufficio comunale.

dd) Al fine dell'ottenimento del nulla osta di cui al precedente comma 1, il titolare del locale di cui al punto precedente deve presentare apposita richiesta in bollo alla struttura comunale competente.

ee) La richiesta di cui al precedente comma 2 deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
 - adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- foto-inserimenti nel contesto nel caso di dehors di tipo coperto; campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

-
- nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;
 - autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

ff) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare. Il costo a mq di suolo pubblico occupato, verrà stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

gg) Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

hh) L'installazione del "dehors" è subordinata a comunicazione preventiva, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato d'uso pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

ii) Alla comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia degli elaborati progettuali;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
- polizza fideiussoria;
- copia del preventivo nulla osta rilasciato dal servizio comunale;
- copia di ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate.

jj) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una

dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- nei casi, motivati da pubblico interesse.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

kk) La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente punto;
- nei casi, motivati da pubblico interesse.

ll) I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

mm) Oltre a quanto previsto, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

-
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
 - per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

nn) Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

oo) L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

pp) La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

qq) Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di aree pubbliche.

rr) Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo "dehors".

PEDANA

- Materiali in legno o metallo con superficie antiscivolo
- Colore legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
- Spessore cm 15
- Modalità di posa semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)

STRUTTURA COPERTA

- Materiali con struttura portante con elementi esili in legno o ferro/alluminio, copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibili
- Colore adeguato al contesto se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo, colore del telo o tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi)
- Altezza massima di mt 3 al colmo della copertura
- La modalità di posa deve essere semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

- Lateralmente potranno essere utilizzate fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra)
- I materiali potranno essere in legno, ferro o alluminio, cristallo trasparente
- I colori dovranno essere adeguati adeguato al contesto se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
- L'altezza massima non potrà oltrepassare mt 1,60 dal piano esterno.
- La modalità di posa dovrà essere semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature

TENDE LATERALI

Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura al "dehors". Le stesse devono inoltre essere verticali.

3.2.9_ Servitù pubbliche sui fronti delle costruzioni e per chioschi /gazebi /dehors posizionati su suolo pubblico e privato

a) A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati, recinzioni o costruzioni di qualsiasi natura:

- targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, di idranti e simili;
- apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri o eventi storici della vita nazionale o cittadina;
- cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi stradali, delle poste, dei telefoni e dei monopoli;
- corrimano per favorire la pubblica sicurezza.

b) Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati proprietari e/o occupanti degli immobili.

3.2.10_ Recinzioni

a) In tutto il territorio comunale, i muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, devono rispettare le norme generali di cui alle NTA ove presenti e quelle di decoro dettate per gli edifici.

b) La realizzazione della recinzione dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative statali, regionali e provinciali.

c) In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni devono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico. L'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.

d) Le recinzioni, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, dovranno avere i seguenti caratteri:

- l'altezza sulla pubblica via, con esclusione delle strade in terra in zona agricola, non dovrà superare l'altezza di 2 mt;
- il basamento potrà essere costituito da un muro, alto al massimo 60 cm, rivestito in materiale naturale (pietra, marmo, travertino, legno), corten, laterizio faccia-vista, oppure intonacato e tinteggiato;
- il basamento potrà avere qualsiasi geometria, ma in nessun punto potrà essere maggiore di un metro eventuale (1,20), misurato dalla quota di sistemazione esterna di progetto. Il basamento potrà essere completato con pilastri per ancorare la parte superiore della recinzione;
- la parte restante, non oltre i due metri di altezza totale, dovrà essere realizzata con materiali di ferro battuto, corten, legno, siepe;
- i cancelli, pedonali o carrabili, della massima altezza di mt 2, dovranno essere realizzati con materiali ferro battuto, corten, legno, anche in alternanza con il recinto;
- potranno essere realizzati senza il basamento, non superando l'altezza massima di mt 2.

e) Le recinzioni da realizzare in zona agricola, sulla pubblica via, oltreché come la lettera d), possono essere realizzate con rete e siepe oppure con sola siepe oppure con sola rete plastificata di colore verde e non dovrà superare l'altezza di due (2) metri. Non si applica alle strade in terra in zona agricola.

f) I colori finali del ferro, dopo le operazioni di preparazione, dovranno essere grigio antracite o nero opaco.

g) Su tutto il territorio comunale, le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate per una altezza disposta dal Codice Civile con tutti i materiali precedentemente indicati.

h) Al fine di evitare il pericolo della circolazione, nella realizzazione di nuove recinzioni, i cancelli di ingresso prospicienti su strade principali (primarie e secondarie), ove possibile, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso. Ove non sia possibile arretrare il cancello, dovrà essere installato un dispositivo automatico, per l'apertura telecomandata da distanza adeguata ad evitare la sosta.

i) I pilastri che costituiscono la struttura portante della pensilina e del cancello, potranno avere una altezza massima di mt 2,40.

j) Sono consentite le pensiline sugli ingressi pedonali e carrabili, con materiali e colori armonici con la recinzione, con altezza massima di mt 2,70 al punto più alto e raccomandando la verifica dell'applicazione della normativa strutturale statale e regionale.

k) Le recinzioni all'interno del centro abitato, in zone prive di marciapiedi, dovranno rispettare una distanza minima di mt 2,00 dal ciglio bitumato e potranno essere poste sul confine di proprietà e sui limiti di zona, nelle parti non prospicienti le strade.

l) Le recinzioni da realizzare in zone ove queste siano già esistenti a distanza

superiore a mt. 2 dal ciglio bitumato, dovranno rispettare l'allineamento con quelle preesistenti.

m) Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale.

3.2.11_ Numerazione civica

a) Spetta all'Autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni. L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la riapposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'Autorità Comunale.

b) Il numero civico, realizzato in pietra locale, metallo, materiale ceramico o legno, su progetto del Comune che ne stabilirà le dimensioni, il colore, il fonte delle scritte, il sistema di apposizione, va collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 1,50 ai 2,50 m.

c) Per le nuove costruzioni, il numero civico va assegnato a richiesta dell'interessato.

d) Tali tabelle possono essere collocate sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle recinzioni private, senza che i proprietari possano opporsi.

e) La collocazione delle tabelle deve avvenire senza danno alcuno per l'immobile. L'ubicazione delle tabelle deve essere tale da assicurare una buona visibilità sia da parte dei pedoni sia da parte dei veicoli. I proprietari degli immobili sui quali vengono installate le tabelle hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non occultarle alla pubblica vista, neppure con la vegetazione e di ripristinarle nel caso venissero distrutte per fatti loro imputabili.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

3.3.1_ Aree verdi

a) In tutte le opere di sistemazione delle aree esterne, anche quelle ricomprese nelle opere di ordinaria manutenzione, il progetto dovrà essere depositato all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di consentire di determinare le superfici permeabili (alberature di alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate) e quelle opache (superfici coperte, lastricate, ecc..).

b) La permeabilità delle aree esterne non potrà essere minore del 50% delle superfici scoperte, risultato della sottrazione dalla superficie del lotto fondiario della superficie coperta dal fabbricato.

c) Le aree verdi derivanti dall'attuazione dei comparti edificatori, potranno essere dati in gestione ordinaria dal Comune di Guardiagrele ai consorzi e ai suoi aventi causa.

d) È consentita la nuova costruzione di chioschi, a meno che non sia nelle

disponibilità dell'Amministrazione un edificio recuperato e/o attrezzato allo scopo nell'area suddetta secondo le modalità indicate per le zone destinate a Verde attrezzato e Verde per lo sport del vigente PRG.

e) Le aree verdi (soprattutto quelle urbane) sono in genere costituite dalle seguenti componenti:

- aree con manto erboso, praticabili e non;
- elementi vegetali arborei e arbustivi;
- bacini e corsi d'acqua;
- aree per il gioco e lo sport;
- aree per la sosta;
- percorsi pedonali;
- piste ciclabili;
- elementi di protezione/delimitazione;
- aree per cani.

h) In mancanza di specifico regolamento, la realizzazione di aree verdi dovrà essere sviluppata sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" elaborate dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge del 14 gennaio 2013 n. 10.

f) Tutte le aree scoperte, comunque, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

g) Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni a pena dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

3.3.2_ Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

a) Nei giardini di interesse storico e monumentale l'utilizzo di materiali ed arredi dovrà consentire il mantenimento delle caratteristiche di monumentalità e storicità dei luoghi, fatte comunque salve le norme di tutela paesaggistica e/o storico-architettonica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e smi.

b) Nei parchi urbani si promuove l'accessibilità universale.

c) Nei parchi urbani, anche in gestione ai privati, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

▪ Recinzione:

- valgono tutte le condizioni della lettera d) dell'art.3.2.10

I colori finali del ferro, dopo le operazioni di preparazione, dovranno essere grigio antracite.

▪ Pavimentazione

- la pavimentazione dovrà essere di norma con materiale naturale (pietra, marmo, travertino, ghiaietto, legno) o laterizio, da porre in modo da consentire, ove possibile, la rotazione delle ruote di dispositivi mobili per i disabili;
- i cordoli dovranno essere in pietra di colore chiaro o in legno, non sporgenti oltre la normativa consentita per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

-
- In caso di dislivello dovranno essere rispettate le condizioni di antiscivolamento e di accessibilità universale;
 - **Attrezzature:**
 - panchine con identici materiali utilizzati per la recinzione;
 - cestini per i rifiuti differenziati, posizionati omogeneamente e a distanze ragionevoli dai punti di incontro e di sosta pedonale;
 - segnaletica di accoglienza e di percorrenza, con materiale durabile, in legno oppure in alluminio oppure plastico e indicazioni con colori leggibili;
 - sistemi di informazione per l'accessibilità universale;
 - giochi per bambini, secondo la normativa di sicurezza.

3.3.3_ Orti urbani

a) L'orto urbano é un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico non possono essere destinati alla commercializzazione. Viene identificata in mq 20 la misura minima per l'appezzamento di un singolo orto.

b) Gli orti urbani di proprietà comunale, sono pertanto appezzamenti di terreno messi a disposizione dei cittadini, con le modalità indicate in apposito Regolamento, perché li destinino alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori e piccoli frutti, per finalità sociali, educative, ricreative e terapeutiche.

c) La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente con la natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività sopra indicate, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

d) I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i mq 20 e i mq 200, vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti in apposito regolamento. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

e) Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, ne

-
- materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - non allevare animali di bassa corte;
 - smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico

3.3.4. Parchi e percorsi in territorio rurale

a) Nel territorio del Comune di Guardiagrele è presente il Parco Nazionale della Majella con i seguenti siti:

ZPS "IT7140129 Parco Nazionale della Maiella", coincidente con l'intera superficie del Parco;

SIC "IT7140203 Maiella", 36.119 ha;

b) In queste aree protette le modalità di trasformazione e di fruizione e di dettaglio materico, sono disciplinate dai relativi strumenti attuativi.

c) Ove compatibile si applica il presente Regolamento Edilizio.

d) In attuazione del quadro normativo disposto con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378, il Comune di Guardiagrele promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell'economia e delle pratiche costruttive tradizionali in agro.

e) L'individuazione puntuale di insediamenti, edifici, costruzioni, strutture e manufatti, potrà avvenire sia in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nonché su proposta dei privati proprietari, sentito l'organo comunale competente.

f) Per consentire la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale, con apposita pianificazione si individueranno appositi sentieri e percorsi ciclabili.

g) Il Comune di Guardiagrele tutela e valorizza la tecnologica storica dei "muri a secco". Nei progetti ove siano presenti questi filari edilizi, bisognerà presentare un elaborato specifico nel quale si individuino le dimensioni e le caratteristiche.

3.3.5_ Tratturi

a) Il tratturo è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti. La rete tratturale definisce i percorsi utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro.

b) I tratturi sono sottoposti a tutela ai sensi della Legge Regionale 29.07.1986, n. 35 del testo in vigore.

c) La rete tratturale potrà essere utilizzata come sistema di fruizione turistica ultracomunale, tramite un pianificazione che tenga conto dei valori, delle opportunità, delle criticità e restituisca un quadro di potenzialità, individuando gli interventi e le tipologie di valorizzazione.

d) Il Comune di Guardiagrele è dotato di Piano Quadro dei Tratturi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°53 del 15.10.2019

3.3.6_ Sentieri escursionistici

a) Il crescente interesse per l'escursionismo che contraddistingue la nostra società e il conseguente accresciuto movimento di escursionisti sul territorio richiedono, di una rete organizzata di sentieri segnalati, per la fruizione alpinistica, escursionistica o semplicemente turistica.

b) In questo senso diventa sempre più ampia e diffusa la richiesta di qualificare il territorio comunale, dotandolo di adeguate reti sentieristiche. Il Parco Nazionale della Majella per le zone di sua competenza e il Club Alpino Italiano si sensi della Legge 24 dicembre 1985 n. 776 cura il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri.

c) Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di uno specifico progetto.

d) Ogni eventuale nuovo progetto di recupero o nuova realizzazione di sentiero, dovrà essere coerente al disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

e) Gli obiettivi generali da perseguire nella progettazione di una rete sentieristica comunale sono:

1. il recupero della viabilità pedonale storica;
2. la frequentazione in sicurezza;
3. la diffusione di forme di turismo sostenibile,
4. il rispetto di aree con particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, attraverso l'attenta selezione dei sentieri;
5. la conoscenza e la conseguente valorizzazione degli aspetti peculiari;
6. il mantenimento del pubblico diritto di passaggio sui sentieri

f) La segnaletica e i gradi difficoltà dei sentieri escursionistici dovranno essere realizzati e individuati con i criteri adottati dal Club Alpino Italiano.

g) Sono fatte salve le competenze degli Enti sovraordinati.

3.3.7_ Rifugi

a) Si intendono per Rifugi, quelli ricompresi nella Legge Regionale 28 aprile 1995 n. 75.

b) I Rifugi sono strutture, pienamente integrate con la rete escursionistica e devono fornire servizi essenziali, come stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

c) Potranno essere riattivate le strutture edilizie esistenti e ricomprese nei requisiti di legge, anche tramite il cambio d'uso, fatte salve le valutazioni di merito in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, ove necessarie.

d) La gestione di rifugi di montagna o escursionistici di proprietà del Comune di Guardiagrele, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

3.3.8_ Tutela del suolo e del sottosuolo

a) Si rimanda alle normative statali e regionali.

b) Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica.

c) Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico eventualmente diventati necessari a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti, preferenzialmente nel sottosuolo, quando tecnicamente ed economicamente possibile, cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità.

d) Con particolare riferimento ai piani di cablaggio presentati da operatori autorizzati, il Comune promuove e incentiva le opere volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i servizi di telecomunicazioni.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

a) Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti idonei ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività.

b) Gli impianti od i loro componenti, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e rifiniti. Nel caso di impossibilità alla lettura remota, i contatori dovranno essere facilmente accessibili alle persone autorizzate.

c) Preferibilmente gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio e i contatori generali e divisionali, devono essere posizionate sulle recinzioni oppure in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette, secondo le direttive degli enti eroganti i servizi.

d) Gli impianti saranno progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la conduzione, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

e) Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione, non devono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d'insetti indesiderabili.

f) La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, va attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

3.4.1_ Approvvigionamento idrico

a) La materia dell'approvvigionamento idrico è disciplinata dalla legislazione in materia di ciclo integrato unico delle acque:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- norme di settore relative, soprattutto, alla individuazione di disciplinari tecnici funzionali a definire le caratteristiche geometriche, prestazionali ed i materiali dei sistemi di captazione e distribuzione, per cui ad essi si rinvia per ogni aspetto puntuale attinente queste specifiche materie.

b) Il servizio idrico (captazione e distribuzione) è gestito dalla SASI.

c) Le reti dei servizi pubblici, ovvero le reti tecnologiche, in generale, costituiscono parte integrante del disegno urbano e a quest'ultimo devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali e non limitare le condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

d) Ogni unità immobiliare deve essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. Ove possibile, l'impianto di acqua potabile deve essere munito di autoclave per garantire i requisiti minimi di salubrità ed igienicità nelle situazioni di carenza idrica.

e) La dotazione idrica per uso potabile ed igienico-sanitario costituisce requisito fondamentale dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

f) Nelle zone servite da acquedotto pubblico è obbligatorio l'allacciamento allo stesso. Tutti i nuovi allacci alla rete idrica devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

g) Ove non sia possibile l'approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto può essere ammesso l'approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli impianti di attingimento avvenga nell'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore, nonché da quanto disposto dal presente regolamento. A tale scopo, alla presentazione della SCIA/CILA o dell'istanza di Permesso di Costruire, deve essere dichiarata la modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato e, nelle planimetrie, deve essere indicata l'ubicazione della fonte rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue.

h) L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto al rilascio di nulla osta del Servizio Igiene Pubblica ASL, secondo le modalità di legge. Il nulla osta è requisito essenziale per la Segnalazione di agibilità del fabbricato cui l'impianto è asservito.

i) Cisterne e serbatoi devono essere ubicati lontano da fonti d'inquinamento e realizzati in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, al fine di impedire possibili inquinamenti. Devono essere dotati di chiusura ermetica e ben protetta e costituiti internamente di materiale impermeabile e idoneo per alimenti. Devono inoltre essere oggetto di regolare manutenzione ed essere periodicamente

svuotati, puliti e disinfettati.

3.4.2_ Depurazione e smaltimento delle acque

a) Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Fogne in presenza di rete pubblica

a) Nelle zone servite da pubblica fognatura delle acque nere, queste devono essere convogliate nel collettore pubblico.

b) È vietato immettere le acque bianche nella fognatura delle acque nere.

c) I condotti secondari di scarico, devono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d' acqua di almeno 3 cm, prima di raccordarsi alle colonne di scarico onde evitare cattive esalazioni.

d) Gli scarichi devono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati tra loro e di diametro conveniente. Non devono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. Tutte le colonne di scarico devono essere munite di canne di ventilazione.

e) Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti nelle vigenti normative.

f) La misurazione degli scarichi deve essere effettuata immediatamente a monte dei punti di immissione nei corpi ricettori. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente.

g) Gli scarichi alla fognatura pubblica devono essere autorizzati dal Comune di Guardiagrele.

h) Per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a cambiamento di destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni o che vengono trasferiti, deve essere richiesta, al Comune di Guardiagrele, nuova autorizzazione allo scarico.

j) Può essere vietata l'immissione di quegli scarichi, che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento di depurazione centralizzato.

Depurazione in assenza di rete pubblica

a) I pozzi neri di accumulo (senza scarico di troppo pieno), devono essere a perfetta tenuta delle pareti e del fondo, per proteggere il terreno circostante da infiltrazioni. Il liquame accumulato dovrà essere periodicamente conferito ad impianti di depurazione autorizzati al trattamento, tracciati con i documenti dello smaltimento.

b) La documentazione attestante la periodicità del prelievo dei liquami, effettuata da ditte autorizzate, deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni e resa disponibile su richiesta delle autorità.

c) E' comunque vietato ogni scarico in corpo idrico superficiale (fosso, canale), nel suolo o nel sottosuolo, di acque non depurate.

d) È consentita la depurazione biologica con le tecniche della sub irrigazione e della fitodepurazione. La loro realizzazione avviene secondo la vigente legislazione statale e regionale.

Pozzi

a) I pozzi per uso domestico, nella zona del Comune nella quale non giunge acqua condotta, devono avere acqua dichiarata potabile dall'Ufficio d'igiene.

b) Per ragioni speciali o dietro richiesta del proprietario, l'Autorità comunale potrà consentire che l'acqua del pozzo sia adibita ad ogni altro uso tranne quello di bevanda o domestico. In tal caso però, il proprietario dovrà munire ogni bocca di presa di un cartello fisso e resistente con la dicitura ben chiara "Acqua non potabile".

c) Detti pozzi devono essere:

- ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, a distanza non inferiore a metri 50 da stalle, letamai, concimaie, depositi di immondizie e qualunque altra causa di inquinamento;

- costruiti in tubi di cemento o di acciaio ed in buona opera muraria con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno 2 cm.

d) Il rivestimento in cemento deve raggiungere lo strato acquifero ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda acquosa e devono essere:

- chiusi con manufatto ben costruito e muniti di pompa per l'attingimento;

- circondati da una pedana di protezione, in cemento, nel raggio di almeno 2 metri, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

e) I pozzi stessi, se la falda idrica è troppo superficiale, devono essere approfonditi e, al fondo di essi, occorre applicare un filtro di ghiaia e sabbia.

f) Quando le condizioni della falda freatica ne consentono l'impiego, quando cioè la falda sotterranea da cui attinge l'acqua non è troppo povera, è prescritta la costruzione di pozzi tubolari.

g) Quando l'ufficio d'igiene abbia dichiarato non potabile o inquinabile l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per renderla potabile e per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi.

h) Qualora però, esso si rifiuti, l'Autorità comunale ordinerà la chiusura del pozzo mediante interrimento, con sabbia e ghiaia di fiume, a spese del proprietario.

Protezione degli acquedotti, pozzi e condutture di acque

a) Le sorgenti degli acquedotti del capoluogo e delle frazioni avranno una zona di protezione determinata dall'Autorità sanitaria e demarcata con opportuni segnali. Entro la zona di protezione sono proibiti il pascolo, qualsiasi coltivatura e la costruzione di opere murarie di qualsiasi specie. In detta zona l'Autorità sanitaria potrà anche impedire l'accesso quando lo ritenga opportuno. Le condutture degli acquedotti a bassa pressione avranno al di sopra una zona di protezione della larghezza di metri 3.50 che dovrà essere limitata con appositi segnali.

b) La zona di protezione deve essere lasciata libera ed incolta. Vi sarà vietato ogni deposito di concime e di materiale putrescibile.

c) Nei tratti in cui la tubazione è di profondità minore di due metri, è vietato il transito di veicoli pesanti, all'infuori dei passi a ciò destinati.

d) E' vietato alterare o guastare, in qualsiasi modo, gli acquedotti e le loro dipendenze, nonchè di praticare abusive prese d'acqua.

e) I guasti e le prese abusive saranno riparati a spese degli autori, senza pregiudizio delle ulteriori azioni penali. Nella immediata vicinanza delle fontanelle e delle pompe di uso pubblico, è vietato il lavaggio della biancheria sporca, il lavaggio delle verdure ed il getto delle immondizie.

f) E' vietato:

- l'accumulo di letame e di materiali putrescibili per un raggio di 15 metri attorno ai pozzi di uso pubblico;
- il lavaggio delle biancherie.

Cisterne

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra misura la provvista dell'acqua. Esse devono essere costruite in modo da fornire acqua potabile. Perciò la costruzione deve essere autorizzata con le modalità stabilite dal precedente punto 2e l'acqua deve essere riconosciuta potabile dall'Ufficiale sanitario. Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per decantazione o per filtrazione, costruito in modo da potersi facilmente pulire e lavare. Tanto le cisterne, quanto i pozzetti dovranno aerarsi per mezzo di opportune aperture sboccanti a sufficiente altezza da terra.

Fontanelle

Le pubbliche fontanelle dovranno essere in ogni caso alimentate con acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio di Igiene, circondate da una zona di protezione con platea impermeabile e provviste di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

Gestione delle acque pluviali

a) L'acqua è un bene prezioso.

b) Nelle zone servite da pubblica fognatura, le acque meteoriche o provenienti dal

drenaggio di interrati e seminterrati, devono essere raccolte entro il lotto di intervento con rete separata rispetto alle acque nere e fatte confluire, quando possibile, in corsi idrici superficiali, oppure in pubblica fognatura, per le acque meteoriche, evitandone il deflusso su strade e spazi pubblici.

c) Acque meteoriche o provenienti dal drenaggio di interrati e seminterrati: devono essere raccolte entro il lotto di intervento e fatte confluire verso corpi idrici superficiali in modo da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.

d) Con azione progressiva, il Comune di Guardiagrele, introduce la pratica virtuosa dell'auto approvvigionamento della risorsa acqua.

e) Nei fabbricati di nuova costruzione dovranno essere previsti serbatoi di raccolta delle acque meteoriche, provenienti dai pluviali e/o dai piazzali, calcolati con il criterio degli abitanti equivalenti (AE), che non parteciperanno al calcolo della superficie occupata. I serbatoi consentiranno il riutilizzo delle acque immagazzinate per la pulizia dei piazzali, degli autoveicoli, il giardinaggio e l'uso agricolo.

f) I troppo pieni dei serbatoi di accumulo, devono essere immessi nei collettori di fognatura pluviale, salvo quanto disposto all'art. 3.6.4. In nessun caso potranno essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti.

g) Ove è presente la linea di raccolta delle acque bianche, i fabbricati confinanti con il suolo pubblico devono essere muniti di pluviali e di grondaie, raccordati alla rete mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica, posta all'esterno della costruzione.

h) Ove non è presente la linea di raccolta delle acque bianche, è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitando che conseguano danni alle fondazioni degli edifici.

i) E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

j) Le cassette di scarico dovranno essere a due pulsanti per la gestione delle diverse quantità di acqua.

3.4.3_ Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

a) La materia del *Ciclo integrato dei rifiuti* è disciplinata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale").

b) Il Comune di Guardiagrele, ottemperando alle previsioni di legge, opportunamente si è dotato di apposito *Regolamento Comunale per il Servizio di Igiene Ambientale – Rifiuti*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 02.07.2013 nel testo in vigore.

c) Da un punto di vista normativo di carattere generale si specifica che l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

-
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo pubblico e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energie;
 - devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

d) Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici.

e) Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1 mq, non concorrerà alla formazione della superficie utile (SU).

f) Per consentire una più agevole raccolta della raccolta differenziata, per edifici dovrà essere previsto uno spazio, preferibilmente in area esterna pertinenziale facilmente accessibile per gli operatori, dimensionato per il posizionamento di contenitori carrellati. La superficie necessaria, concorrerà alla formazione della superficie utile (SA).

Raccolta dei rifiuti domestici

a) Nei fabbricati di nuova costruzione deve essere prevista di una isola ecologica per collocarvi un numero di recipienti (bidoni per immondizie) proporzionato al numero degli alloggi.

b) Tale manufatto non deve essere posizionata sotto una finestra di un locale abitabile e fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile.

c) L'isola ecologica deve essere facilmente accessibile dalla strada ma nascosto alla vista del pubblico. Può essere circondata da vegetazione, oppure realizzata in muratura con pareti piene rivestite interamente con materiale impermeabile, il pavimento anch'esso impermeabile, deve essere, inoltre, pulito periodicamente.

3.4.4_ Distribuzione dell'energia elettrica

a) La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.

b) Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

3.4.5_ Distribuzione del gas

a) La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.

b) Ove possibile le tubazioni esterne devono essere posizionate in modo da essere accessibili ma nascoste alla vista:

- le nicchie ospitanti possono essere chiuse tramite lamiere removibili, colorate come le pareti;
- sulle pareti possono essere colorate con lo stesso colore dei prospetti del fabbricato.

3.4.6_ Ricarica dei veicoli elettrici

a) In tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 posti auto, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

b) Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche saranno predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

c) Le infrastrutture elettriche dovranno uniformarsi alle prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

3.4.7_ Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

a) Sono considerati fonti rinnovabili di tipo energetico, utilizzabili nel Comune di Guardiagrele, gli impianti ad energia derivante da:

- irraggiamento solare per produzione energia termica ed elettrica;
- vento, fonte per produzione di energia elettrica;
- biomasse, da utilizzare in appositi impianti per generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità;

b) Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell'ambito del progetto si deve prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo la normativa vigente.

c) Gli impianti energetici da fonti rinnovabili consentiti sono:

- Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
 - impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

-
- la superficie dell'impianto non può essere superiore a quella della sagoma del fabbricato di progetto;
 - Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzati su edifici o sulle loro pertinenze;
 - Impianti domestici alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con micro generazione realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, anche nelle pertinenze;
 - Impianti micro eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - Teleriscaldamento, quale sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione o da una sorgente geotermica. Nel sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l'acqua calda o il vapore.

d) In tutte le parti del territorio del Comune di Guardiagrele sono esclusi:

- Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;
- Impianti alimentati da biomasse provenienti da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti eolici con aereo generatori di caratteristiche maggiori di quanto indicato al punto **c)**;

e) Nel centro storico, come perimetrato dal PRG, è possibile posizionare pannelli fotovoltaici alla condizione che sia depositato lo studio di intervisibilità delle falde, che abbia i punti di vista dalle vie per un raggio di 100 mt. Oppure vi è la possibilità di utilizzare le tegole fotovoltaiche.

f) La realizzazione delle tipologie di impianto sopra descritte è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia.

g) Ai sensi della citata L.R. 16/2009, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico - storico ed ambientale.

h) A dette agevolazioni, inoltre, si cumulano tutti gli incentivi introdotti dalla legislazione nazionale in materia di sgravi fiscali inerenti lavori di miglioramento delle prestazioni climatiche degli edifici.

3.4.8_ Telecomunicazioni

a) Ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001, devono intendersi interventi di nuova costruzione anche quelli citati al punto e. 4) del medesimo comma 1 e, precisamente, anche gli interventi funzionali all'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

b) Ai fini delle specifiche norme di interesse del presente Regolamento Edilizio

aventi a che fare con le fasce di rispetto e le distanze richieste dalle infrastrutture per la telefonia mobile (antenne), in caso di interventi edilizi, si rinvia alla legislazione specifica in materia.

c) Per ogni altro aspetto specifico inerente il complesso della disciplina della materia si fa riferimento e si rinvia alla Legge 22 febbraio 2001, n.36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*” nel testo in vigore.

d) Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001, tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 del medesimo art. 7, rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

e) La realizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni, sono soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti,

f) Nei casi ove ricorrano i presupposti, è richiesto il rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’Agenzia Regionale della Tutela dell’Ambiente (ARTA) e dalla ASL, in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge Quadro e dalle vigenti normative.

g) La Regione Abruzzo, disciplina la materia delle telecomunicazioni e dei campi elettromagnetici, con la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 45.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Le disposizioni di cui al presente Capo, si applicano all'intero territorio comunale salvo diversa disciplina specificata nel Piano Regolatore Generale e Piani Attuativi, come stabilito nella parte prima “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”

L’architettura è un valore universale, che interpreta il proprio tempo, innovando la tradizione, da accogliere con passione dalle comunità locali, anche tramite l’interpretazione puntuale delle presenti regole costruttive.

3.5.1_ Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

a) I prospetti degli edifici su vie e spazi pubblici e su vie private o che sono comunque da questi visibili, devono soddisfare le esigenze di decoro urbano.

b) In particolare per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di edifici di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell’abitato e dell’ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

c) Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche

per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. Quando tali condizioni vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti munendosi del necessario titolo abilitativo edilizio.

d) Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente ovvero determinino pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

e) L'Autorità comunale può fare eseguire, anche su richiesta di parte interessata, ispezioni dal personale del Comune o da altro personale qualificato, per accertare le condizioni di abitabilità e di decoro degli edifici.

f) Al fine di contenere il degrado del paesaggio urbano, per l'installazione di pensiline, tettoie o pergolati o verande, quando realizzabili e ove ci si riferisca ad edifici plurifamiliari, occorre che sia predisposto un progetto di coordinamento degli interventi, pur differiti nel tempo, in termini di disposizione materiali – colori – forma - dimensione, che regoli unitariamente la trasformazione dei prospetti, approvato da tutti i comproprietari.

g) Sulle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare a tubi di scarico dei wc, canne di ventilazione, ad eccezione dei casi specifici previsti dalle leggi vigenti.

h) Sulle facciate visibili da strade pubbliche, e ove possibile, le tubazioni dell'acqua ed i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi.

i) Gli edifici, gli aggetti e qualunque altro elemento applicato sulla facciata, non devono costituire pericolo alcuno per la pubblica e privata incolumità.

j) Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza non presentino condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano circostante o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie entro un determinato termine, riconosciuto congruo, di ripristinarne condizioni di sicurezza e/o decoro urbano.

k) Il Sindaco ha piena facoltà di imporre, con propria ordinanza in attuazione del presente Regolamento, al proprietario dell'immobile che presenti carenze di manutenzione che ledono il decoro urbano, l'esecuzione delle opere necessarie (quali rifacimento o manutenzione di intonaci, rivestimenti, coperture, aggetti, infissi, recinzioni, pavimentazioni, giardini ed aree verdi) all'eliminazione delle carenze accertate. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'ordinanza sindacale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale attiva la procedura d'Ufficio di cui al precedente comma.

l) Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti, in ogni loro parte, in conformità a disposizioni di decoro.

m) Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra ed a quota non inferiore al suo architrave.

3.5.2_ Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

a) Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i grafici e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

b) Negli edifici appartenenti a più proprietari, i rivestimenti, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici devono seguire una armoniosa sistemazione architettonica unitaria. Non sono consentite sistemazioni distoniche delle singole parti dei prospetti.

c) Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A e quelle immediatamente limitrofe, come individuate nel PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati.

d) Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici (street art) di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve munirsi di specifica autorizzazione comunale, secondo il Regolamento comunale che ne stabilisce le zone e le modalità. In assenza del Regolamento, la decisione sarà della Giunta Comunale, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

e) Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A, devono essere rispettate le indicazioni della "Guida ai colori del Borgo Antico" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 04.02.2005.

3.5.3_ Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

a) Nessun oggetto su suolo pubblico superiore a 10 cm può essere ammesso sotto la quota di mt.2,20.

b) Nessun oggetto può essere ammesso al disotto della quota di mt. 4,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio veicolare privo di marciapiede.

c) Tale divieto vale anche nel caso di aggetti temporanei di tipo mobile o provvisorio quali, ad esempio, porte, persiane ed infissi in genere.

d) Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi rialzati gli aggetti non possono essere previsti ad una altezza inferiore a mt 3,50 e devono essere arretrati di cm. 30 dal filo esterno del marciapiede rialzato.

e) Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.

f) Sono vietate le realizzazioni di bow-window e ballatoi aggettanti su suolo pubblico.

g) I balconi in aggetto e le pensiline sono consentiti, su spazi pubblici, fino alla profondità di 1/10 della larghezza della strada (comprensiva degli eventuali marciapiedi), per un massimo di mt. 1,50.

h) Nelle zone ove è possibile realizzare le verande, anche parzialmente o per un tempo limitato, queste devono essere realizzati con:

- parapetto in muratura intonacata o rivestita. E' escluso il parapetto a ringhiera;
- chiusura con infisso;
- la copertura, nel caso non vi sia una sporgenza superiore, deve adattarsi armoniosamente al prospetto, tenendo cura del sistema di smaltimento delle acque piovane e del materiale di copertura.

i) Per le verande, in ogni caso deve essere prodotta la scrittura privata nella quale è riportata l'autorizzazione dei comproprietari, con dettagliato riferimento alla tipologia delle opere da realizzare.

j) La veranda non deve costituirsi come vano autonomo, ma dovrà concorrere alla determinazione dei requisiti igienico-sanitari (superficie, altezza e ricambio d'aria). La veranda obbliga alla modifica della consistenza catastale che dovrà essere effettuata prima della fine dei lavori.

k) Tutti i parapetti o ringhiere che proteggano da caduta devono avere un'altezza minima, misurata da piano pavimento a testa parapetto (o all'estradosso dell'elemento di finitura del parapetto) o all'estradosso corrimano pari a 100 cm.

l) I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale. I vuoti nell'elemento di protezione non devono essere attraversate da un corpo sferico del diametro di 10 cm. Nel caso di uso di pannelli di vetro, questi devono essere certificati idonei alla protezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia.

m) Nel caso di demolizione e ricostruzione, al fine di migliorare la sicurezza di igienicità e percorrenza, gli edifici dovranno adeguarsi al presente articolo.

n) Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del Codice della strada.

3.5.4_ Allineamenti

Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati nella strumentazione urbanistica generale o attuativa, ove previsti.

3.5.5_ Piano del colore

a) In tutto il territorio comunale, tutti i prospetti degli edifici di nuova costruzione,

ristrutturazione, manutenzione delle facciate esterne, nel caso di intonacatura, dovranno utilizzare i colori riportati. La scelta della colorazione delle facciate e degli elementi architettonici di prospetto deve essere attuata in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG, con particolare riferimento ai Piani di Recupero per la zona omogenea A ed alla "Guida ai colori del borgo antico" approvato con delibera di C.C. n 6 del 04.02.2005.

b) La finitura dei colori dovrà essere opaca, evitando i colori lucidi o smaltati.

c) Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale in base al D.Lgs n° 42/2004 le tinte ed i materiali di facciata devono essere preventivamente concordati con la competente Soprintendenza.

3.5.6_ Coperture degli edifici

a) Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi, a fini estetici, elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve corrispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all'edificio nel suo insieme.

b) Costituiscono oggetto del presente articolo, pertanto, le superfici di copertura del tipo geometricamente piano, orizzontali (lastrici solari) o inclinate (falde), in quanto prevalenti sul territorio comunale.

c) Le coperture di tipo più complesso o geometricamente non definibili (cilindriche, di rotazione, rigate, ecc.), presenti in forma episodica, sono considerate esclusivamente in riferimento agli aspetti cromo - materici.

d) Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche.

e) Nel caso di coperture con tetto a falde, non sono ammesse pendenze superiori al **50%**.

f) Il manto di copertura nelle zone esterne al Centro Storico, dovranno essere realizzate con coppi o tegole.

g) Su tutti i fabbricati è possibile realizzare di terrazzi in falda, nella misura massima del 1/8 del fronte, sulla base di un disegno organico di tutto il sistema delle coperture.

h) Su tutti i fabbricati è possibile realizzare aperture verticali eseguite con elementi emergenti dalla copertura (abbaini), protette con falde inclinate (raccordate alla falda principale) e realizzate sia per l'affaccio che per l'accesso a terrazze alla quota del piano sottotetto. Il loro disegno e i materiali utilizzati dovranno conformarsi ai caratteri della copertura e dell'edificio, tenendo conto dei criteri compositivi delle facciate, ovvero riprendendone ritmi e allineamenti. Gli abbaini non potranno essere maggiori del 1/3 del fronte, con una superficie massima di mq 5 e avente una altezza massima di 1,50 mt. La falda di copertura dell'abbaino potrà avere una pendenza massima del 10% e comunque la stessa non potrà superare la linea di colmo della falda del tetto. L'abbaino se vi somma alla presenza di velux e terrazzini, dovrà essere coordinato

sulla base di un disegno organico di tutto il sistema delle coperture.

i) Nelle coperture a falde inclinate è ammessa la realizzazione di lucernari piani e di finestre apribili (tipo velux), complanari alla falda.

j) L'uso del legno è ammesso nelle orditure dei tetti anche per le parti a vista o sporgenti, o strutture a vista in legno lamellare. In tal caso le superfici dei legni possono essere lasciate con venature a vista, ancorché trattate con impregnanti e mordenti.

k) Fuori dal Centro storico, come definito dal PRG, è consentito l'uso di lamiere metalliche per coperture, purché con superfici opache, nelle tonalità del coppo invecchiato e del rame in fase di ossidazione (dal marrone al verde oliva).

l) Le coperture piane, oltreché pavimentate potranno essere a giardino.

m) Con riferimento alle coperture piane e' sempre ammessa ed, anzi, ove possibile, incentivata, la realizzazione di "tetti verdi" o "tetti giardino", secondo quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia ed in particolare dal DPR del 2 aprile 2009, n. 59 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"*, con riferimento a quanto specificatamente previsto al comma 5 dell'art. 2 della stessa.

n) Per i tetti verdi l'altezza del fabbricato sarà comunque misurato all'estradosso del solaio, escludendo il pacchetto necessario per la realizzazione della copertura vegetale.

o) Nella realizzazione di detti tetti verdi, sia che si tratti di interventi ex novo che, soprattutto, di ristrutturazioni con modifica della copertura, dovranno essere osservate tutte le norme disciplinanti le corrette tecniche di calcolo e costruttive previste per simili coperture tali da non pregiudicare la stabilità dell'edificio e non produrre, in ogni caso, effetti di danneggiamento di altra natura, con particolare riferimento anche alla individuazione di ogni possibile accortezza progettuale e realizzativa funzionale a garantire la perfetta impermeabilizzazione e coibentazione delle strutture sottostanti, oltre che la possibilità di corretto e agevole accesso per la manutenzione.

p) Gli aggetti delle coperture, in ogni caso, perché non siano computabili nella distanza dalle costruzioni, non devono determinare, sulla loro proiezione, una sporgenza maggiore di 1,50 mt.

3.5.7_ Illuminazione pubblica

a) Il Comune di Guardiagrele persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterni pubblici e privati.

b) Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, ai sensi della vigente normativa, nell'ottica della riduzione del consumo energetico.

c) Ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

d) Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia,etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.

e) Gli attraversamenti pedonali, al fine di garantire la sicurezza ai pedoni, devono essere adeguatamente illuminati.

f) I corpi illuminanti, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.

3.5.8_ Griglie ed intercapedini

a) La definizione di Intercapedine è riportata nell'Allegato A.

b) L'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

c) È possibile nel caso di fabbricato esistente a confine dell'area pubblica, realizzare inferiormente al suolo pubblico, la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdruciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

d) La costruzione delle intercapedini sotto il suolo pubblico è a totale carico del richiedente, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Guardiagrele, che valuterà discrezionalmente la fattibilità dell'intervento.

e) La larghezza massima netta delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare 1,00 mt. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.

f) Per intervenute esigenze di pubblica utilità il Comune può disporre la demolizione totale o parziale delle intercapedini ricavate sotto il suolo pubblico senza nulla dover corrispondere al titolare della autorizzazione.

g) Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana, la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

3.5.9_ Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Al fine di salvaguardare la qualità architettonica degli edifici gli elementi esterni degli impianti tecnologici, devono essere integrati con i prospetti e le coperture, privilegiandone la centralizzazione.

Le antenne

a) Le antenne ricettive e le parabole, negli edifici ubicati entro 30 mt dalla pubblica via, non possono essere posti sulle facciate prospicienti lo spazio pubblico o ad uso pubblico.

b) Ogni impianto deve garantire la totale mancanza di interferenza in materia di microonde ed emissioni elettromagnetiche.

c) Per edifici plurifamiliari di nuova costruzione e negli interventi di demolizione e ricostruzione è obbligatorio, sia per le antenne che per le parabole, un solo impianto centralizzato.

d) Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare idonea sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche prevedibili nella zona.

e) Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono:

- essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni;
- se collocati all'esterno, essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti.

Canne fumarie

a) Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione devono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.

b) La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalle normative specifiche.

c) Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) in caso di ristrutturazione edilizia o di pericolo per la pubblica incolumità.

d) Su tutto il territorio comunale:

- il materiale esterno del condotto fumario deve essere in rame, oppure in metallo colore dei canali di gronda o pluviali, oppure in blocchi di cemento, intonacati, in armonia con il fabbricato;
- nelle nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzione, lo sviluppo in altezza del condotto fumario, non deve determinare la rottura del cornicione;
- il comignolo deve essere come il condotto fumario, oppure rivestito in pietra locale oppure in laterizio faccia vista oppure in laterizio intonacato;
- l'uscita sulla pubblica via, del condotto fumario, dal locale interno, non deve essere

-
- a) a meno di metri 2 dalla quota della superficie in fregio del fabbricato;
 - l'andamento dal basso verso l'alto, deve essere perpendicolare e non deve passare davanti a balconi, finestre, logge, ecc...

Condizionamento

- a) Gli impianti di condizionamento fissi da porre all'aperto devono rispettare le seguenti condizioni:
 - dovranno essere prioritariamente posti nelle rientranze della copertura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti, che in questo caso dovranno essere chiusi per non essere visibili dalla pubblica via;
 - laddove sia inevitabile l'installazione su facciate principali o prospicienti la pubblica via, l'impianto dovrà essere mimetizzato;
 - le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature devono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa;
 - le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o ai pluviali o a dispersione su superficie permeabile.
- b) Nel Centro Storico è fatto divieto di installare condizionatori sulle pareti esterne degli edifici fatto salvo quegli impianti di climatizzazione che non hanno unità esterna.
- c) Lo stesso divieto vige per qualsivoglia edificio di edilizia storica (anteriore al 1955) sul territorio comunale.
- d) I condizionatori già installati che risultassero visibili da strade o da luoghi pubblici dovranno essere ricondotti al rispetto delle norme qui contenute entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

3.5.10_ Serramenti esterni degli edifici

- a) Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi verso l'interno dell'edificio.
- b) Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata).
- c) Nel Centro storico, così come definito dal PRE/PRG, nel caso di sostituzione, sono consentiti serramenti esterni:
 - di tutti i materiali;
 - nel caso di legno dovrà essere di colore noce;
 - nel caso di materiali in alluminio o pvc con finitura legno colore noce;
 - in tutti i materiali di colore bianco oppure marrone.
- d) I serramenti esterni potranno essere oscurati con tapparelle di colore marrone, persiane con finitura legno colore noce.
- e) I portoni di ingresso dovranno essere in legno colore noce o in altro materiale

con finitura legno colore noce.

3.5.11_ Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

a) L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine, tende e targhe indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'Ufficio competente, previo parere vincolante dell'UTC, purché rispettino i regolamenti comunali, condominiali e non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

b) Nel Comune di Guardiagrele vige il Regolamento sugli impianti pubblicitari a cui bisogna conformarsi unitamente alle disposizioni del Codice della Strada.

c) Le insegne, fuori dal centro abitato, non possono essere collocati a distanza inferiore di mt 3,00 dal ciglio stradale e devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti normative in merito alla stabilità, tutela paesaggistica, forma, colori, distanziamento reciproco, etc..

d) Le insegne a bandiera, fuori dal centro abitato, devono avere il bordo inferiore una altezza dal suolo non minore di 4,30 mt e non devono recare pregiudizio alla viabilità e visibilità ed al decoro dell'ambiente.

e) Le insegne a bandiera, fuori del centro abitato, possono essere realizzate con i ricorrenti materiali, quali a titolo di esempio non esaustivo, struttura in metallo e pannello pubblicitario in plexglass con retro illuminazione in neon.

f) Nelle zone esterne al centro abitato e in quelle con viabilità panoramica è auspicabile la realizzazione di insegne che non oltrepassino l'altezza di mt 1,50, realizzate con basamenti in materiale identitario e corpo superiore con qualsiasi materiale, anche illuminato.

g) Nel centro storico le insegne:

- sono consentite esclusivamente in ferro battuto, legno, pietra, ceramica, rame o altro materiale di pregio;
- potranno essere illuminate con piccoli corpi;
- non devono creare pericolo alla circolazione pedonale e stradale, da valutare anche con i criteri della lett. d) dell'art.3.5.3;
- le insegne a bandiera dovranno essere poste all'altezza libera di almeno 2,40 mt dal piano sottostante.

h) Le tende alle finestre delle case ed alle vetrine dei negozi non possono sporgere sulla carreggiata stradale e devono avere una altezza dal piano del marciapiede non inferiore a 2.10 mt.

i) La proiezione orizzontale dell'oggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede al fine di non creare pericolo alla circolazione.

j) Nel centro storico, il colore delle tende dovrà essere con colori a tinta unita.

k) Nel caso in cui sul fronte di un edificio, in centro storico, vi siano più esercizi commerciali che intendano apporre tende esterne, l'Ufficio Tecnico Comunale può chiedere l'unificazione della forma, della dimensione e del posizionamento delle

medesime.

l) Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve essere autorizzato dall'Autorità Comunale presentando il disegno od il testo, come da Regolamento delle Pubbliche affissioni.

m) È vietato apporre insegne commerciali, tende, targhe, sulle pareti degli edifici d'interesse storico artistico o per i complessi architettonici di particolare importanza identificati negli strumenti urbanistici comunali.

n) L'eventuale installazione di insegne, mostre, vetrine di botteghe, sui muri di edifici d'interesse storico-artistico o ambientale e o per i complessi architettonici di particolare importanza dovrà garantire la tutela del bene e del paesaggio ed è soggetta a specifica autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo per la fattispecie richiesta.

3.5.12_ Cartelloni pubblicitari

a) Le caratteristiche e le modalità di installazione di tutti i tipi di mezzi pubblicitari (cartelloni, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di propaganda in genere) da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o su propri sostegni, sono ammissibili in conformità al Codice della Strada ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, e nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.

b) In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

c) Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

3.5.13_ Muri di cinta

Valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute nell'articolo 3.2.10.

3.5.14_ Beni culturali ed edifici storici

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nelle zone del territorio comunale, contemplate dal presente articolo, vincolate o no, gli interventi edilizi proposti devono sottendere al recupero degli elementi storico architettonici presenti secondo quanto disciplinato per gli interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente con riferimento, per quanto attiene alle tipologie, alle caratteristiche architettoniche ed ai materiali, alle Manuale del Recupero della Regione Abruzzo.

3.5.15_ Cimitero

a) Fermo restando gli obblighi di legge in materia di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gli interventi di natura edilizia (manutenzione, ristrutturazione, consolidamento o nuova costruzione) nelle aree storico-monumentali dei cimiteri devono perseguire:

-
- il mantenimento in uso del monumento con funzioni legate alla sepoltura e alla celebrazione della memoria singola e collettiva;
 - la riqualificazione la valorizzazione del patrimonio storico-documentario raccolto nel Cimitero;
 - la tutela e conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico e/o artistico;
 - il mantenimento dei caratteri architettonico - tipologici della parte storico - monumentale nel suo insieme e dei singoli manufatti;
 - la riqualificazione ambientale degli spazi aperti interni al Cimitero con particolare riferimento agli interventi sulle pavimentazioni esterne e sulla vegetazione per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 e ss.mm.ii.).

b) Per la realizzazione di cappelle, lapidi, edicole funerarie si rimanda alle vigenti norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed al Regolamento ed all'art. 76 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n.285 “*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*”.

c) I cantieri devono essere accuratamente sistemati in modo da assicurare il decoro e l'igiene e non arrecare danno alle costruzioni funerarie confinanti, ai viali e alle piantagioni.

3.5.16_ Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

a) I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.

b) A solo titolo di esempio ricorrono le disposizioni del Ministero degli Interni del 18.07.2018 “*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*” e delle precedenti e successive Circolari incardinate.

Capo VI - Elementi costruttivi

3.6.1_ Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

a) Si rimanda alla legislazione statale e regionale.

b) Al fine di stabilire il criterio di calcolo del numero di livelli dei piani, si intendono quelli superiori al piano terra.

c) I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

3.6.2_ Serre bioclimatiche

a) L'articolo si applica esclusivamente per le parti delle unità abitative residenziali, al piano terra o al terrazzo. Siano autonome, siano parte di un fabbricato anche a destinazione produttiva.

b) La disposizione non si applica all'interno del perimetro del Centro Storico e ai

balconi di tutto il territorio comunale.

c) Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso, riducendone i consumi energetici.

d) Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate Superfici Accessorie (S.A.), non computabili nella determinazione delle superfici utili (S.U.), fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla strumentazione urbanistica, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile (S.U.) dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 mt a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5$ W/m²K per almeno il 70% della superficie esterna complessiva;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo, nonché di sistemi di apertura per la ventilazione naturale, al fine di evitare il surriscaldamento estivo senza peraltro pregiudicare la climatizzazione invernale;
- deve essere orientata in un arco compreso tra sud-est e sud-ovest;
- determinare un guadagno energetico durante la stagione invernale dovuto alla presenza della serra solare con una riduzione dell'energia dispersa durante tutta la stagione di riscaldamento pari almeno al 15% rispetto alla soluzione senza serra solare;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

e) Le caratteristiche e le proprietà energetiche della serra dovranno essere specificate dal progettista in una relazione tecnica esplicativa comprendente:

- schema di funzionamento invernale/estivo;
- descrizione dei sistemi di ventilazione e ombreggiamento;
- studio dell'integrazione architettonica;
- rispetto dei criteri di orientamento;

f) Al fine di consentire la compiuta valutazione del riconoscimento di questo bonus di superficie, al Permesso di Costruire è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie tematiche, la relazione di calcolo degli apporti energetici e schemi esemplificativi.

g) La serra bioclimatica dovrà garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie.

h) La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.

3.6.3_ Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

La realizzazione delle tipologie di impianto descritte al punto 3.4.7 è disciplinata

dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia.

3.6.4_ Coperture, canali di gronda e pluviali

- a)** Per le coperture si rimanda all'art. 3.5.6.
- b)** Le coperture devono essere munite di sistema di smaltimento delle acque meteoriche composte da canali di gronda e di pluviali.
- c)** Il sistema di smaltimento può essere a vista o inserito nel fabbricato.
- d)** Il sistema deve essere dimensionato adeguatamente, in rapporto alla superficie captante e alle sezioni delle gronde e dei pluviali, al fine di non costituire fastidio e pericolo per gli spazi sottostanti, anche pubblici.
- e)** Il sistema deve di norma confluire, ove presente, alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca), e dovrà essere dotato di pozzetto con sifone ispezionabile a chiusura ermetica, posto all'esterno della costruzione.
- f)** Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici.
- g)** E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, lavatoi, bagni e simili.
- h)** I pluviali a vista devono essere in rame o lamiera preverniciata con una colorazione a testa di moro o identica a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati.

3.6.5_ Strade e passaggi privati e cortili

- a)** Per le strade si rimanda all'articolo 3.2.1
- b)** Per i passaggi privati si rimanda all'articolo 3.2.6
- c)** Si intendono per cortili, le aree scoperte, prive di coperture e sporgenze, circondate da edifici con facciate continue, destinate al passaggio ovvero alla aereo/illuminazione dei locali negli edifici.
- d)** Nei cortili, non possono esservi costruzioni destinati ad attrezzature di pertinenza degli edifici.
- e)** Nei cortili e nei patio, possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
- f)** E' vietato di ricoprire con vetrata i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.
- g)** Qualora si vogliano sovrapporre i muri perimetrali di un cortile che fu coperto con vetrata o con altro mezzo, il calcolo della area di detti muri, viene fatto partendo dal piano del cortile.

h) Nei nuovi fabbricati o in quelli ricostruiti, le fondazioni devono essere sempre separate, sopra il piano stradale, dai muri che sopportano, per mezzo di materiali impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti, anche attraverso l'intonaco.

i) I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche.

j) Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, è d'obbligo una superficie pavimentata larga almeno un metro lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo il muro.

3.6.6_ Cavedi, pozzi luce e chiostrine

a) L'articolo si integra con gli articoli 3.1.6.1 e 3.1.6.2.

b) In tutte le zone e nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile aerare da spazio interno all'edificio (cavedio, pozzo luce, chiostrina) esclusivamente cucinini, disimpegno, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale. In tal caso lo spazio interno deve avere una superficie non inferiore a mq 9, con lati non minori di 3 mt.

c) La superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza. La base di tale spazio deve essere impermeabile, munita di scarico delle acque piovane e realizzata in modo da evitare ristagni d'acqua.

d) E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, servizi igienici, acquai, stanze da bagno, corridoi escludendo ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali abbiano altezza superiore a 20 mt e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a 3 mt.

e) Per i cortili e le chiostrine da costruire sul confine di altra proprietà, debbono sempre essere soddisfatte le condizioni di area minima stabilite nel punto precedente, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente regolamento, in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi, e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti. A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costruzione di servitù a carico del fondo vicino o del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola tra esse, un cortile (o chiostrina) che risponde all'altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare. Nell'atto di costituzione di servitù, regolarmente trascritto, deve essere dichiarato che le medesime non potranno essere rinunciate né estinte né modificate senza il consenso del sindaco.

3.6.7_ Intercapedini e Griglie di areazione

a) L'articolo si integra con gli articoli 3.1.6.1, 3.1.6.2 e 3.5.8.

b) Se i locali abitabili sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore rispetto al terreno circostante, deve essere realizzata una intercapedine areata lungo tutto il

perimetro che circonda la parte interrata. L'intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari a 1/3 della sua altezza.

c) Nel caso di risanamento di costruzioni esistenti, la protezione contro l'umidità ascendente può realizzarsi con le intercapedini verticali esterne, contromuri interni, iniezioni a base di resine siliconiche, deumidificazione elettro-osmotica o con l'adozione di altre idonee tecnologie.

d) La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare 1,50 mt. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.

e) Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 mt al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede, salvo che non si tratti di scale di sicurezza di autorimesse o altre attività, ubicate al piano seminterrato o interrato, realizzate per garantire il rispetto della relativa norma di prevenzione incendi. Lo sbarco deve avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a servitù di pubblico passaggio.

f) Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti griglie di aerazione per i locali sotterranei. Tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di 4 cm dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.

g) Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente. Essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucciolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a 2 cm.

h) Nel caso, invece, di griglie d'aerazione presenti negli stessi spazi, esse devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiera o altri sistemi di anti-tacco. Gli elementi di cui ai commi precedenti, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile.

3.6.8_ Materiali, tecniche costruttive degli edifici

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

3.6.9_ Disposizioni relative alle aree di pertinenza

a) La definizione di Pertinenza, è riportata nell'Allegato A.

b) Sono pertinenze, le Tettoie, Pergotende, Pergolati, Gazebo e Box per attrezzi da giardinaggio, le cui definizioni sono riportate nell'Allegato A.

c) Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell'edificio.

d) Le pertinenze, nelle loro diverse funzioni, possono essere installate su suolo privato, pubblico o privato di uso pubblico, a condizione che:

- non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione e non pregiudichino in alcun modo la funzionalità della viabilità carrabile e pedonale;
- non impediscano la funzionalità e non limitino la superficie delle aree a parcheggio;
- (quando realizzate su suolo pubblico o ad uso pubblico) non rechino pregiudizio ad alberature, anche se isolate, ed alle pavimentazioni esistenti;
- siano rispettate le norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e succ. mod.), del Codice Civile e in ogni caso, siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- siano rispettate, ove ne ricorrono i presupposti di leggi e regolamenti delle NTC, la normativa strutturale;
- i materiali e i colori non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante e non generino confusione con la segnaletica stradale;
- le forme siano di tipo semplice e regolare e le relative strutture (comprese quelle di ancoraggio al suolo) siano facilmente smontabili e/o amovibili;
- le dimensioni massime delle strutture relative al presente regolamento non siano superate;
- le strutture di cui al presente Regolamento devono, essere preferibilmente, essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate, o semplicemente poggiate a terra. I manufatti previsti su aree private possono essere realizzati possono essere realizzati su modeste platee di ancoraggio, realizzate preferibilmente in piastre prefabbricate semplicemente poggiate a terra, aventi superficie massima eccedente di 0,50 ml, su ogni lato, rispetto la superficie dei manufatti, che dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

e) Le pertinenze disciplinate dal presente Regolamento Edilizio, non sono soggette alla disciplina della distanza, facendo salve le prescrizioni delle NTA del PRG, a condizione che:

- non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
- non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti;
- non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi art.li 900 e 907 del Codice Civile;
- non siano in contrasto con norme di sicurezza;

f) Per le procedure, di opere che dovranno comunque rispettare il vigente REC, si pongono a riferimento della disciplina del presente articolo la normativa statale del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 *“Approvazione glossario contenete l’elenco non esaustivo delle prime opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25.11.2016, n.222”*

g) I volumi e le superfici non sono computabili ai fini del calcolo delle quantità edificabili, le seguenti costruzioni pertinenziali a condizione che:

- devono essere pertinenza di un edificio preesistente edificato legittimamente o di nuova costruzione e pertanto non possono essere ceduti separatamente

-
- dall'edificio principale;
- non devono avere accesso esclusivo dalla pubblica via;
 - non devono avere allaccio autonomo alla fognatura, alle utenze idrica ed elettrica e non possono essere allacciati alla rete gas o essere dotati di impianto di riscaldamento di qualsiasi natura;
 - non devono costituire trasformazione permanente del territorio e, pertanto, devono essere costituiti da una costruzione facilmente rimovibile per smontaggio e non per demolizione (con la sola eccezione della piastra di appoggio);
 - devono essere realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale rispettandone le caratteristiche estetiche;

h) Tettoie a terra, in tutto il territorio comunale:

- superficie coperta massima pari a mq 30,00 per unità abitativa. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- altezza massima, misurata all'intradosso della copertura, comprensiva del manto di copertura, non superiore a 2,50 mt;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a 2,20 mt;
- la struttura portante potrà essere realizzata in legno, metallo e laterizio con pendenza massima del 22%;
- la copertura dovrà essere come l'art. 3.5.6 o metallo senza effetto albedo o rifrangente;
- la copertura dovrà essere dotata di sistema di smaltimento acque piovane, da realizzare come disciplinato dall'art. 3.6.4;
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, ma gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;
- non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili;
- è possibile realizzare tettoie a confine, tramite accordo definito con il confinante da registrare ma non trascrivere

i) Tettoie a terrazzo, in tutto il territorio comunale:

- I balconi non possono essere coperti;
- non sarà computata nell'altezza del fabbricato alla condizione che la struttura verticale sia arretrata rispetto al profilo prevalente del fabbricato, con esclusione dei balconi, verande, ecc, di almeno 2 mt;
- superficie coperta massima pari a mq 15 per unità abitativa. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato;
- altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, comprensiva del manto di copertura, non superiore a 2,20 mt;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a 2,10 mt con pendenza massima del 22%;
- nel caso di terrazzo in parte occupato da fabbricato, l'altezza della tettoia non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante potrà essere realizzata in legno, metallo e/o laterizio;
- la copertura dovrà essere come l'art. 3.5.6;
- la copertura dovrà essere dotata di sistema di smaltimento acque piovane, da

-
- realizzare come disciplinato dall'art. 3.6.4;
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, ma gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;
 - non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili;
 - è possibile realizzare tettoie a confine, tramite accordo con il confinante da registrare ma non trascrivere.

j) Pergotende

- possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato
- non sarà computata nell'altezza del fabbricato alla condizione che la struttura verticale sia arretrata rispetto al profilo prevalente del fabbricato, con esclusione dei balconi, verande, ecc, di almeno 2 mt;
- superficie coperta massima pari a mq 15 per unità abitativa;
- altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a 2,50 mt;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a 2,10 mt;
- in qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l'altezza della pergotenda non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante dovrà essere realizzata in legno e metallo;
- la struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere con tamponature fisse;
- è possibile realizzare a confine tramite scrittura privata sottoscritta dal confinante da registrare ma non necessariamente trascrivere;
- la pergotenda, per la sua natura di facile removibilità, senza copertura ed esili appoggi, non chiusa perimetralmente, non deve rispettare la distanza stabilita dal Codice Civile.

l) Pergolato

- possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato
- non sarà computata nell'altezza del fabbricato;
- superficie coperta massima pari a mq 15 per unità abitativa;
- altezza massima, all'intradosso della struttura portante orizzontale non superiore a 2,30 mt;
- in qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l'altezza della pergolato non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante dovrà essere realizzata in legno;
- la struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere con tamponature fisse;
- il pergolato, per la sua natura di facile removibilità, senza copertura ed esili appoggi, non chiusa perimetralmente, non deve rispettare la distanza stabilita dal Codice Civile.

m) Gazebo:

-
- superficie coperta massima pari a mq 15. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
 - è consentita la copertura con tende;
 - la struttura non può essere coperta con pannelli solari;
 - è consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende o teli (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente;
 - altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a 2,50 mt;
 - altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a 2,30 mt;
 - devono rispettare la distanza stabilita dal PRG per le costruzioni.

n) Box per ricovero attrezzi da giardino:

- È vietato il manufatto in calcestruzzo armato a vista, che potrà essere foderato sulle pareti esterne in legno;
- superficie lorda massima pari a mq 15;
- sporgenza massima della copertura pari 20 cm;
- altezza massima esterna non superiore a 2,40 mt;
- devono rispettare la distanza stabilita dal PRG per le costruzioni;
- non necessita la presenza di un fabbricato;

o) È consentita la posa di piscine gonfiabili, anche parzialmente interrato, per una superficie massima di mq 50, alle medesime condizioni stabilite nella lettera e).

p) Per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali le tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale, le tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali, le costruzioni per il controllo degli accessi al lotto. Eventuali altre destinazioni sono soggette alla valutazione dell'autorità competente che, fermo restando il limite volumetrico, in considerazione della tipologia, potrà derogare alle norme generali in precedenza elencate.

q) Per gli esercizi commerciali ricompresi nel Regolamento dei Dehors, non si applicano le seguenti normative.

Tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale:

- la struttura potrà coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito;
- valgono, ove compatibili, le altre norme degli edifici residenziali;

Tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali:

- superficie massima coperta per tettoia pari a mq 10,00;
- valgono, ove compatibili, le altre norme degli edifici residenziali;

Locali di controllo per l'accesso ai lotti:

- superficie massima coperta pari a mq 12,00. È ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- altezza netta massima non superiore a 2,70 mt;

-
- in deroga alle norme generali il locale può essere realizzato con strutture e chiusure perimetrali permanenti;
 - la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici.
 - il locale può essere dotato di impianto di riscaldamento.

3.6.10_ Piscine

a) Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche, necessarie per la corretta funzionalità della stessa.

b) Su tutto il territorio comunale, con esclusione della zona D (produttiva) di PRG, la costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e/o turistico ricettivo, mentre non è in ogni caso consentita nelle zone omogenee E salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche legittimamente autorizzate.

c) L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

d) La dimensione massima dello specchio d'acqua è di mq 150.

e) Le pareti interrate della vasca e dei locali tecnici, devono essere posti alla distanza minima di 1,50 mt dal confine di proprietà.

f) Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

3.6.11_ Deposito all'aperto

Le aree utilizzate come depositi a cielo aperto, di materiali di qualsiasi natura, nel rispetto della normativa ambientale, urbanistica e paesaggistica, devono obbligatoriamente, essere recintate, secondo le tipologie riportate all'art. 3.2.10.

3.6.12_ Serbatoi carburanti e di olii combustibili

Si rimanda alla strumentazione urbanistica e alle vigenti normative di settore.

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

4.1_ Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

A norma dell'art. 27 del DPR 380/2001 e smi il Responsabile dell'Area Tecnica esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

4.2_ Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori

a) L'Autorità Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite straordinarie intese ad accertare che l'esecuzione dei lavori corrisponda al titolo abilitativo edilizio. I funzionari Settore Territorio, il Responsabile dei Servizi di Igiene, la Polizia Municipale, sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente Regolamento sia in possesso del titolo abilitativo edilizio. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della documentazione stessa, i dati del committente, del costruttore, del direttore dei lavori ed i riferimenti del titolo abilitativo.

b) In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie deve essere esibito, a richiesta dell'autorità, il titolo edilizio con la copia degli elaborati di progetto e ogni altra documentazione, conforme a quella presentata, eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc) dovrà essere esibita, a richiesta, copia della comunicazione o segnalazione con il timbro di avvenuto deposito.

c) Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali devono contestarle nei modi previsti dalla vigente legislazione, nonché farne tempestiva relazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale è tenuto a compiere gli adempimenti di competenza.

d) I funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, al competente organo regionale e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

e) La prosecuzione dei lavori può essere autorizzata sia per rimuovere le cause che hanno dato luogo alla sospensione che per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere.

f) Quando è accertato che i lavori sono difformi dal titolo abilitativo edilizio solo per una parte marginale della costruzione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - allorché il committente ne faccia espressa richiesta - può consentire la ripresa dei

lavori nella porzione conforme, previa applicazione della sanzioni di cui alla vigente legislazione.

g) La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, con riserva di adottare i provvedimenti richiesti dall'inosservanza, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (committente, direttore dei lavori ed esecutore delle opere). L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un 45 gg dalla sua notifica il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non ha adottato i provvedimenti definitivi.

4.3_ Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari

a) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio, comporta l'applicazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, mediante specifico provvedimento da notificarsi al responsabile della violazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.

b) Fatte salve le altre tipologie di sanzioni previste dalla normativa, il presente comma disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie relative all'attività edilizia-urbanistica, di competenza del Comune di Guardiagrele in applicazione del Regolamento Edilizio.

c) Le sanzioni per le quali il Comune ha potere decisionale entro limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente, sono le seguenti:

- all'articolo 2.1.1.1, per la mancata comunicazione inizio lavori entro i termini di legge si applica una sanzione di € 200,00;
- all'articolo 2.1.2_ lettera c), per la mancata comunicazione di fine lavori entro i termini di legge si applica una sanzione di € 200,00;
- all'articolo 2.1.3, per la mancata Segnalazione di Agibilità entro i termini di legge si applicano sanzioni progressive:
 - dal 16° al 60° giorno → € 77;
 - dal 61° al 120° giorno → € 145;
 - dal 121° al 180° giorno → € 250;
 - oltre il 181° giorno → € 464;

d) Le sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione del Regolamento Edilizio.

- all'articolo 2.1.2_ lettera g), per la mancata comunicazione smaltimento rifiuti, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, si applica una sanzione di € 500,00;
- all'articolo 2.2.3_ lettera h), per lo svolgimento di lavori, al di fuori dell'orario consentito, si applica una sanzione di € 516,00;
- all'articolo 2.2.4, per la mancata installazione del cartello di cantiere, si applica
 - una sanzione di € 250,00;
 - una sanzione di € 10 al giorno per ogni giorno successivo alla contestazione;
- all'articolo 3.1.7, per la mancata installazione della linea vita, si applica una sanzione di € 2.000,00

-
- all'articolo 3.2.10, nel caso le recinzioni siano in contrasto con quanto stabilito dal REC, si procederà con l'Ordinanza di demolizione delle parti in contrasto con le prescrizioni del RET oltre al ripristino;
 - all'articolo 3.3.4, l'asportazione del pietre costituenti le murature a secco, determina una sanzione di € 500,00;
 - all'articolo 3.4.2, il collegamento dei pluviali alla fognatura delle acque nere, determina una sanzione di € 1.000,00;
 - all'articolo 3.5.1 lettera j) il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa pari al computo metrico estimativo, maggiorato del 10 % (dieci per cento);
 - all'articolo 3.5.5, la mancata utilizzazione dei colori riportati nell'abaco di cui all'Allegato D, determina una sanzione parametrica, pari a € /mq 10 di facciata colorata in contrasto con quanto prescritto con il RET;
 - all'articolo 3.5.6, nel caso di utilizzo di materiali di copertura, in contrasto con quanto previsto dal REC, si applica una sanzione pari a €/mq 10 di superficie reale del materiale non autorizzato;
 - all'articolo 3.5.9, nel caso le antenne siano poste in contrasto con quanto stabilito nel presente REC, si applica la sanzione di € 1.000,00 per ogni contrasto riportato all'articolo citato e alle singole lettere;
 - all'articolo 3.5.9, nel caso di realizzazione di canne fumarie in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di € 1.000,00 per ogni contrasto riportato all'articolo citato e alle singole lettere;
 - all'articolo 3.5.9, nel caso le unità esterne del condizionamento, siano in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di € 1.000,00;
 - all'articolo 3.5.10, nel caso i serramenti esterni fumarie siano in contrasto con quanto stabilito dal REC, si applicherà una sanzione pari a €/mq 300 misurati al filo esterno, comprensivo del telaio fisso, oltre al ripristino. La misurazione comprende anche le persiane;
 - all'articolo 3.5.11, le tende siano in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di €/mq 150 di superficie netta della tenda compresa anche di risvolti verticali e mantovana;
 - all'articolo 3.5.15, nel Cimitero per il mancato allungamento dei pluviali si applicherà una sanzione di € 516,00;
 - all'articolo 3.5.15, nel Cimitero per la realizzazione di tombe con materiali e colori distonici si applicherà una sanzione di € 2.000,00;
 - all'articolo 3.6.4, l'utilizzo di pluviali non consentiti dal REC determinerà una sanzione di € 516,00;
 - all'articolo 3.6.10, ove le tettoie, pergotende, pergolati, gazebo e box per attrezzi da giardinaggio, siano realizzate con superfici maggiori di quelle consentite, saranno sanzionate con la demolizione o la riduzione alle superfici massime consentite e alla posizione corretta.
 - all'articolo 3.6.10, ove le tettoie, pergotende, pergolati, gazebo e box per attrezzi da giardinaggio, siano realizzate con materiali differenti da quelli consentiti, si applicherà una sanzione di € 2.000,00;

e) Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione.

f) Si applicano in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore.

g) Le disposizioni del presente documento fanno sempre salvi i diritti di terzi e le responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili delle violazioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

5.1_ Aggiornamento del Regolamento Edilizio

a) Sono automaticamente recepite dal presente Regolamento Edilizio, le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza obbligatoria sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica e le norme di aggiornamento e modifica di quelle citate negli articoli precedenti, nonché le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

b) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento Edilizio. Le modifiche sono da apportare nel rispetto della legislazione statale e regionale, vigente al momento dell'avvio del procedimento.

5.2_ Disposizioni transitorie

a) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali di approvazione antecedente.

b) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento soccombono al confronto con disposizioni emanate dallo Stato, Regione e Province.

c) Le opere per cui sono stati rilasciati e ritirati, oppure segnalati e comunicati, i titoli abilitanti, si concludono con la normativa previgente, purchè l'inizio dei lavori sia avvenuto nei termini concessi dalla vigente legislazione statale e regionale. Le varianti non essenziali si conformano alle disposizioni previgenti l'approvazione del presente Regolamento Edilizio.

ALLEGATO A

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

1 – Superficie Territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2 – Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

5 – Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6 – Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8 – Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

9 – Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11 - Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12 – Superficie totale (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13 – Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

14- Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15 – Superficie accessoria (*) (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a 1,50 mt; le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 mt sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 mt, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi;

Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16 – Superficie complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).

17 – Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 – Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 – Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 – Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24 – Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 - Numero dei piani

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26 - Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27 - Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

28 – Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

29 - Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30 – Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31 – Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32 – Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 – Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 – Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 – Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 – Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 – Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 – Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 – Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 – Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

43 – Patio

Lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani.

44 – Intercapedine

Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati.

45 – Pergotende

Copertura di terrazzi, lastrici solari, balconi, costituita da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontati da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o materiale plastico impermeabile, da installare a ridosso del fabbricato, al fine di consentire la maggiore fruibilità **ed ombreggiare giardini e terrazzini**.

46– Pergolati

Struttura finalizzata ad adornare e ombreggiare giardini e terrazzi costituita da una struttura di sostegno in legno o ferro con elementi orizzontali, senza copertura fissa o amovibile, per consentire il solo allungamento delle piante rampicanti.

47– Gazebo

Struttura non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto o legno strutturale, talvolta chiuso da tende temporanee.

48– Box attrezzi da giardino

Manufatto autoportante, con accesso indipendente dal fabbricato principale, chiuso in ogni lato, utilizzato solo per l'utilizzo del giardino, per il deposito degli attrezzi da giardinaggio.

ALLEGATO B

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

A.1 Edilizia residenziale

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28;

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967);

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente);

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti);

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8).

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15

marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati".

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I.

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998 n.81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali).

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda.

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione).

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII.

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985.

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24.

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili).

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi).

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in partic. l'art. 4.

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento).

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2005 N. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico).

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

E.2 Strutture ricettive

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5.

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

E.5 Sale cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004.

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n.59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari").

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva).

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N.1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio).

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale